SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Considerato che nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 il territorio della regione Piemonte è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensità tale da causare l'innesco di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone provocando lo sgombero di numerose abitazioni;

Considerato, altresì, che detti eventi calamitosi hanno causato fenomeni franosi, esondazioni, l'allagamento di alcuni centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note del 3, del 14, del 24 e del 29 maggio 2013 della regione Piemonte;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 20, 21 e 22 maggio 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Piemonte provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite di 5 milioni di euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il Presidente: LETTA

13A06023

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Considerato che il giorno 21 giugno 2013, alle ore 12,30 circa, il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara è stato colpito da un sisma di magnitudo 5.2;

Considerato, altresì, che dopo la prima scossa le repliche succedutesi anche a distanza di tempo, alcune delle quali di magnitudo superiore a 4.0, hanno determinato un diffuso stato di apprensione nella popolazione interessata dagli eventi, che ha indotto una significativa parte della medesima a decidere di non fare rientro nelle proprie abitazioni;

Tenuto conto che l'area allo stato interessata dall'evento sismico ha un bacino di popolazione di circa ventimila abitanti, e che ciò ha reso necessaria la mobilitazione del Servizio nazionale di protezione civile, al fine di garantire un livello accettabile di assistenza che il sistema regionale con i soli propri mezzi non è in grado di sostenere;

Considerato altresì che sono in corso gli accertamenti e le verifiche in ordine ai danni segnalati sugli edifici pubblici e privati;

Ritenuto pertanto necessario assicurare la prosecuzione, da parte delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, delle iniziative finalizzate a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione Toscana del 25 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze - emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita l'intesa della regione Toscana, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati che costituiscano minaccia per la pubblica e privata incolumità e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede con un stanziamento di risorse pari ad euro 3 milioni.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il Presidente: LETTA

13A06024

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2013.

Ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per l'anno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e smi, ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca, di seguito denominato FAR, la cui gestione è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse;

Visto il D.M. 8 agosto 2000 n. 593, recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e smi;

Visto il comma 2 dell'art. 4 del medesimo D.M. 593/00 che prevede la ripartizione annuale delle risorse del FAR tra le varie forme di intervento previste nel decreto stesso sulla base delle direttive del Ministro;

Considerato che in attuazione dell'art. 72 della legge n. 289/2002 (L.F. 2003), è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003, che stabilisce i nuovi criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese;

Considerato che con D.M. 2 gennaio 2008 si è provveduto all'adeguamento delle disposizioni del citato decreto 593/00 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01;

Considerato che in attuazione dell'art. 93 della predetta legge n. 289/2002 gli stanziamenti del Fondo Agevolazioni alla Ricerca, con decreto n. 28906 del 25 settembre 2003, del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati ripartiti su due capitoli di cui uno di alimentazione del fondo di rotazione;

Visto il D.M. 799 del 10 giugno 2002 recante «Procedure e modalità di funzionamento del Fondo Agevolazioni alla Ricerca» modificato dal D.M. 1563 del 25 novembre 2004 in applicazione del predetto art. 72 della L.F. 2003;

Visto l'art. 5 comma 1 della legge 22 novembre 2002 n. 268 che prevede che la spesa relativa alle attività di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca industriale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'1% dei predetti fondi;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (L.F. 2007) che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato FIRST, al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

Vista la disponibilità sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, della somma pari a € 36.012.820,00 stanziata ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ai fini della concessione di crediti di imposta;

Vista la comunicazione del 21 marzo 2012 del Sanpaolo IMI S.p.A. dalla quale risulta che le disponibilità per l'anno 2012, derivanti da interessi sulle giacenze, rientri e minori utilizzi sulla gestione del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata, ammontano a € 11.880.747,71, di cui € 8.032.545,74 relativi al credito agevolato;

Vista la ricognizione delle somme derivanti da minori utilizzi, revoche e minori impegni di finanziamenti concessi sul FAR, dalla quale risultano al 31 dicembre 2011, disponibilità pari a € 71.513.212,06, di cui € 36.843.667,18 relativi al credito agevolato;

Vista la ricognizione delle economie di gestione del Fondo conseguenti la mancata utilizzazione di somme assegnate nel piano di ripartizione FAR 2010-2011, DD 332/Ric del 10 giugno 2011, per un totale di € 53.000.000,00, di cui € 43.000.000,00 relativi al credito agevolato;

Vista la ricognizione delle somme residue sulle iniziative programmate a valere sulle risorse del piano di ripartizione FAR 2009, DD 19/Ric del 15 febbraio 2010, per un totale di € 2.300.000,00;

Vista la ricognizione delle somme residue sulle iniziative programmate a valere sulle risorse del piano di ripartizione FAR 2007-2008, DD 560/Ric del 2 ottobre 2009, per un totale di € 40.000.000,00;

Vista la ricognizione delle somme residue relative a iniziative programmate a valere sul piano di ripartizione FAR 2006, DD 2298 del 6 novembre 2006, per un totale di € 26.593.125,91;

Visto il rendiconto finanziario del conto di contabilità speciale del FAR relativo all'anno 2011 e in particolare gli incassi riguardanti le rate dei crediti agevolati non cartolarizzati, pari a € 95.461.660,27 e gli incassi in contributo spesa derivanti da incassi quote europee, restituzione per maggior contributo spese erogato, revoche, fallimenti, ecc, pari a € 1.692.871,68;

Considerato che dal predetto importo di credito agevolato, pari a € 95.461.660,27, vanno decurtate le somme rimborsate alle aziende a seguito di rimodulazione dei piani di ammortamento per un totale di € 245.536,08;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 che prevede il versamento di una somma pari a € 50.000.000,00, disponibile sulla contabilità speciale intestata al MIUR, in favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012;

Visto l'art. 30, comma 1, lettera *c)* numero 2) del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012 n. 35, che ha aggiunto al comma 4, art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 il seguente periodo «Una quota non inferiore al 15% delle disponibilità complessive del Fondo Agevolazioni alla Ricerca sia comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali»;

Visto il decreto ministeriale n. 9 del 27 febbraio 2013 recante la «Direttiva per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» relativa alle disponibilità dell'anno 2012, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Le complessive disponibilità del FAR per l'anno 2012 pari a € 288.208.901,55 sono ripartite come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 13 marzo 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 127

ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO N. 435 del 13.03.2013

RIPARTO FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA

ANNO 2012

	Riferimento art. DM 593/2000	Contributi alla spesa Credito d'imposta			Credito agevolato			Totali		
		Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale	(1) 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti Autonomi di ricerca e formazione (progetti di importo superiore a 7,5 meuro)	(1) 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti in ambito di programmi o accordi intergovernativi di cooperazione	7	185.593,00	0,00	185.593,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	43.685.593,00	0,00	43.685.593,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale	(1) 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 del DM 593/2000 da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca	(1) 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione	10	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	45.265.527,53	26.664.962,86	71.930.490,39	45.265.527,53	56.664.962,86	101.930.490,39
Progetti autonomi proposti da costituende società (SPIN OFF)	11	7.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.000.000,00	9.000.000,00
Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MURST	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifiche iniziative di programmazione	13	56.539.883,78	16.976.536,38	73.516.420,16	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	71.539.883,78	16.976.536,38	88.516.420,16
Agevolazione per assunzione di personale di ricerca, commesse di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca	14	200.000,00	(2) 36.812.820,00	37.012.820,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	36.812.820,00	37.012.820,00
Agevolazione per il distacco temporaneo di personale di ricerca	15	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00
Premi per progetti già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari	16	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
Attività istruttoria e gestionale istituti di credito		668.321,19	882.544,45	1.550.865,64	1.058.831,91	272.091,45	1.330.923,36	1.727.153,10	1.154.635,90	2.881.789,00
Attività di valutazione, monitoraggio, accertamento, ecc.		668.321,19	882.544,45	1.550.865,64	1.058.831,91	272.091,45	1.330.923,36	1.727.153,10	1.154.635,90	2.881.789,00
T O T A L I		**66.862.119,16**	**88.254.445,28**	**155.116.564,44**	**105.883.191,35**	**27.209.145,76**	**133.092.337,11**	**172.745.310,51**	**115.463.591,04**	**288.208.901,55**

(1) chiusa ricezione domande per progetti "a sportello"

(2) di cui Euro 36.012.820 stanziamento MEF per credito d'imposta

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Emanuele Fidora)

13A05803

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all'emissione del 14 giugno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 44889 del 7 giugno 2013, che ha disposto per il 14 giugno 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 44889 del 7 giugno 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari allo 0,962%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,037.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,717% e all'1,957%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A06012

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2013.

Attuazione della direttiva 2012/38/UE della Commissione europea del 23 novembre 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cis-Tricos-9-ene come principio attivo nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2012/38/UE della Commissione del 23 novembre 2012, che ha iscritto il cis-Tricos-9-enecome principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione del cis-Tricos-9-ene, per il tipo di prodotto 19, "Repellenti e attrattivi", è il 1° ottobre 2014 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei repellenti e attrattivi, aventi come unica sostanza attiva il cis-Tricos-9-ene, per il tipo di prodotto 2, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/38/UE, è possibile che prodotti contenenti il cis-Tricos-9-enecome unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2012/38/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per repellenti e attrattivi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il cis-Tricos-9-ene è il 30 settembre 2016;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 30 settembre 2016 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei repellenti e attrattivi contenenti il cis-Tricos-9-ene già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 settembre 2014;

Considerato che dopo il 30 settembre 2016 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il cis-Tricos-9-ene rientranti nella categoria dei repellenti e attrattivi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei"Repellenti e attrattivi" e che contengono come unica sostanza attiva il cis-Tricos-9-ene non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 settembre 2016 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti il cis-Tricos-9-ene impiegati come repellenti e attrattivi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'articolo 35;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione della direttiva 2012/38/UE della Commissione del 23 novembre 2012, il cis-Tricos-9-ene è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2012/38/UE ha iscritto la sostanza cis-Tricos-9-ene nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 19 "Repellenti e attrattivi", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo cis-Tricos-9-ene come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il cis-Tricos-9-ene come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei repellenti e attrattivi, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 30 settembre 2014 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 30 settembre 2016, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 31 marzo 2015 e i relativi

prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2015;

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come repellenti e attrattivi, contenenti come unico principio attivo l' cis-Tricos-9-ene.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "Repellenti e attrattivi" e contenenti come principio attivo unicamente il cis-Tricos-9-ene, per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2014, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 30 settembre 2014, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 marzo 2015 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2015.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 30 settembre 2016, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 aprile 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 214

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso su! mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 1 6, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
59	*cis*-Tricos-9- ene (Muscalure)	*cis*-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene N. CE: 248-505-7 N. CAS: 27519-02-4	801 g/kg	1° ottobre 2014	30 settembre 2016	30 settembre 2024	19	Nell'ambito della valutazione a livello unionale non sono stati considerati tutti gli utilizzi e gli scenari di esposizione. Alcuni utilizzi e scenari di esposizione, come l'utilizzo all'aria aperta e l'esposizione di alimenti o mangimi sono stati esclusi. Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale. Per i prodotti contenenti *cis*-Tricos-9-ene che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.».

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

13A05785

DECRETO 19 aprile 2013.

Attuazione della direttiva 2013/4/UE della Commissione europea del 14 febbraio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2013/4/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, che ha iscritto il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione del cloruro di didecildimetilammonio , per il tipo di prodotto 8, "Preservanti del legno", è il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva il cloruro di didecildimetilammonio , per il tipo di prodotto 8, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/4/UE, è possibile che prodotti contenenti il cloruro di didecildimetilammonio come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/4/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il cloruro di didecildimetilammonio è il 31 gennaio 2017;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2017 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti il cloruro di didecildimetilammonio già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015;

Considerato che dopo il 31 gennaio 2017 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il cloruro di didecildimetilammonio rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei"Preservanti del legno" e che contengono come unica sostanza attiva il cloruro di didecildimetilammonio non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti il cloruro di didecildimetilammonio impiegati come preservanti del legno;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'articolo 35;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione della direttiva 2013/4/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, il cloruro di didecildimetilammonio è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2013/4/UE ha iscritto la sostanza cloruro di didecildimetilammonio nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2015, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8 preservanti del legno, di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo cloruro di didecildimetilammonio come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il cloruro di didecildimetilammonio come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2015 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2017, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 31 luglio 2015 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2016;

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come preservanti del legno, contenenti come unico principio attivo l' cloruro di didecildimetilammonio .

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "Preservanti del legno" e contenenti come principio attivo unicamente l' cloruro di didecildimetilammonio , per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2015, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2015, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 luglio 2015 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2016.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 gennaio 2017, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 aprile 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 223

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"61	Cloruro di didecildimetilammonio DDAC	Cloruro di N,N-didecil- N,N-dimetilammonio Numero CE: 230-525-2 Numero CAS: 7173-51-5	Peso secco: 870 g/kg	1o febbraio 2015	31 gennaio 2017	31 gennaio 2025	8	Nell'ambito della valutazione a livello unionale non sono stati considerati tutti gli utilizzi e gli scenari di esposizione; in quanto sono stati esclusi alcuni usi e scenari di esposizione, come l'uso da parte di non professionisti e l'esposizione di alimenti o mangimi. Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni vengano subordinate alle seguenti condizioni: 1) per gli utenti industriali o professionisti devono essere definite procedure operative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 2) i prodotti non possono essere usati per il trattamento di legno con il quale i bambini potrebbero entrare in contatto, tranne qualora nella richiesta di autorizzazione venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili; 3) le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione in ambito industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli di prodotti utilizzati devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento; 4) non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno a contatto con l'acqua dolce, esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all'umidità, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.»

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio valutato. (**) Per i prodotti contenenti più di un principio attivo cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all'ultimo dei suoi principi attivi iscritto nel presente allegato. Per i prodotti per i quali la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma. (***) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

13A05786

DECRETO 19 aprile 2013.

Attuazione della direttiva 2013/3/UE della Commissione europea del 14 febbraio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiametoxam come principio attivo nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2013/3/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, che ha iscritto il tiametoxam come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione del tiametoxam , per il tipo di prodotto 18, "Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi", è il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il tiametoxam , per il tipo di prodotto 18, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/3/UE, è possibile che prodotti contenenti il tiametoxam come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/3/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il tiametoxam è il 31 gennaio 2017;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2017 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi contenenti il tiametoxam già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015;

Considerato che dopo il 31 gennaio 2017 non possono più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il tiametoxam rientranti nella categoria dei insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei"Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi" e che contengono come unica sostanza attiva il tiametoxam non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti il tiametoxam impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'articolo 35;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione della direttiva 2013/3/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, il tiametoxam è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2013/3/UE ha iscritto la sostanza tiametoxam nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2015, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18 insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio attivo tiametoxam come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il tiametoxam come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, autorizzati anteriormente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2015 presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2017, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate con decorrenza dal 31 luglio 2015 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2016;

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, contenenti come unico principio attivo il tiametoxam .

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi" e contenenti come principio attivo unicamente il' tiametoxam , per i quali intendono ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2015, una specifica richiesta corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2015, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 luglio 2015 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2016.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 gennaio 2017, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa all'ultimo dei principi attivi valutati.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 3, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 aprile 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 224

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce n. 14:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
			«980 g/kg	1o febbraio 2015	31 gennaio 2017	31 gennaio 2025	18	La valutazione effettuata a livello dell'Unione non ha incluso tutti i possibili usi; sono stati esclusi taluni usi, come l'uso all'aperto e l'uso non professionale. Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale. Non possono essere autorizzati prodotti per l'applicazione a pennello, a meno che non si dimostri, sulla base di dati concreti, che il prodotto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 e all'allegato VI, eventualmente applicando opportune misure di riduzione del rischio se necessario. Per i prodotti contenenti tiametoxam che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati. Non sono autorizzati i prodotti la cui applicazione determina emissioni inevitabili verso impianti di depurazione o direttamente nelle acque superficiali, a meno che non siano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisfa i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni sono subordinate alle seguenti condizioni: 1) i prodotti autorizzati per uso professionale devono essere usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione per il prodotto non si dimostri che i rischi per gli utenti professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 2) se del caso, si adottano misure volte a proteggere le api mellifere.»

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio valutato. (**) Per i prodotti contenenti più di un principio attivo cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all'ultimo dei suoi principi attivi iscritto nel presente allegato. Per i prodotti per i quali la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma. (***) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

13A05787

DECRETO 18 giugno 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier ACCENT 750 g/l WG di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008 che indica il 31 dicembre 2018 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo ACCENT 750g/l WG conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ACCENT, presentato dall'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo ACCENT 750g/l WG, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018 , alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0016294 in data 22 aprile 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro le date fissate dalla medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo ACCENT 750g/l WG conforme all'All. III;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato in allegato, non ancora immesso in commercio, è tenuta a rietichettare e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **nicosulfuron** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ACCENT 750g/l WG di All. III **fino al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate:**
1.	13216	ACCENT	15/05/2009	Du pont de Nemours Italiana S.r.l.	- Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente); **R50/53; S2-S13-S29-S36/37-S60-S61** - Estensione taglie: **50-60-120-200**

ACCENT®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais
Granuli idrodispersibili

ACCENT

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13216 del 15.05.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Contenuto netto: g 80-100-160-240-320-400 **PARTITA N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
--Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
-Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
-Per proteggere le acquee sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
ACCENT e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. ACCENT, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' ACCENT non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Alopecurus mysuroides (Coda di volpe), Avena spp. (Avena selvatica), Echinochloa spp. (Giavone), Lolium spp (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: *Amaranthus spp. (Amaranto), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercurella), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino), Stellaria media (Centocchio comune)..*
Infestanti graminacee mediamente sensibili: *Digitaria* spp. (sanguinella), *Panicum* spp. (panico).
Infestanti a foglia larga mediamente sensibili: *Solanum nigrum* (erba morella), *Polygonum* spp., *Xanthium* spp (nappola).

CAMPI DI IMPIEGO: Mais
EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO: **50-80 g/ha** con una singola applicazione su coltura allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria.
Contro infestanti a nascita scalare, annuali o perennanti, adottare un programma di interventi frazionati mediante 2 applicazioni effettuate a distanza di 7 giorni una dall'altra al dosaggio di **50 g/ha + 30 g/ha.** Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate non prima di 8-10 giorni dal trattamento.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
ACCENT, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante nella quantita' necessaria dopo aver inserito ACCENT.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Addizionare sempre un bagnante a base di olio di colza o un bagnante non ionico ai dosaggi riportati in etichetta
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Distanziare di almeno 7 giorni un eventuale trattamento con insetticida fosforganico
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare ACCENT. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con ACCENT e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con ACCENT, ricorrere solo a mais.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare ACCENT con prodotti fitosanitari contenenti bentazone o con insetticidi fosforganici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di ACCENT su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Non necessario

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

FOGLIO ILLUSTRATIVO

ACCENT®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais
Granuli idrodispersibili

ACCENT
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13216 del 15.05.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Contenuto netto: g 80-100 PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
-Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
-Per proteggere le acquee sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
ACCENT e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. ACCENT, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' ACCENT non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Alopecurus mysuroides (Coda di volpe), Avena spp. (Avena selvatica), Echinochloa spp. (Giavone), Lolium spp (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: *Amaranthus spp. (Amaranto), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercurella), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino), Stellaria media (Centocchio comune)..*
Infestanti graminacee mediamente sensibili: *Digitaria* spp. (sanguinella), *Panicum* spp. (panico).
Infestanti a foglia larga mediamente sensibili: *Solanum nigrum* (erba morella), *Polygonum* spp., *Xanthium* spp (nappola).

CAMPI DI IMPIEGO: Mais

EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO: 50-80 g/ha con una singola applicazione su coltura allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria.
Contro infestanti a nascita scalare, annuali o perennanti, adottare un programma di interventi frazionati mediante 2 applicazioni effettuate a distanza di 7 giorni una dall'altra al dosaggio di **50 g/ha + 30 g/ha.** Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate non prima di 8-10 giorni dal trattamento.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
ACCENT, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante nella quantita' necessaria dopo aver inserito ACCENT.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Addizionare sempre un bagnante a base di olio di colza o un bagnante non ionico ai dosaggi riportati in etichetta
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Distanziare di almeno 7 giorni un eventuale trattamento con insetticida fosforganico
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare ACCENT. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con ACCENT e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con ACCENT, ricorrere solo a mais.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare ACCENT con prodotti fitosanitari contenenti bentazone o con insetticidi fosforganici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di ACCENT su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Non necessario

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

ACCENT®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais
Granuli idrodispersibili

ACCENT
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13216 del 15.05.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Contenuto netto: g 80-100 PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ACCENT®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

ACCENT
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13216 del 15.05.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Contenuto netto: g 50 (contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 50) PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
--Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata
-Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
-Per proteggere le acquee sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
ACCENT e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. ACCENT, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' ACCENT non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti graminacee sensibili: *Alopecurus mysuroides (Coda di volpe), Avena spp. (Avena selvatica), Echinochloa spp. (Giavone), Lolium spp (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a foglia larga sensibili: *Amaranthus spp. (Amaranto), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercurella), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino), Stellaria media (Centocchio comune)..*
Infestanti graminacee mediamente sensibili: *Digitaria* spp. (sanguinella), *Panicum* spp. (panico).
Infestanti a foglia larga mediamente sensibili: *Solanum nigrum* (erba morella), *Polygonum* spp., *Xanthium* spp (nappola).

CAMPI DI IMPIEGO: Mais
EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO: 50-80 g/ha con una singola applicazione su coltura allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria.
Contro infestanti a nascita scalare, annuali o perennanti, adottare un programma di interventi frazionati mediante 2 applicazioni effettuate a distanza di 7 giorni una dall'altra al dosaggio di **50 g/ha + 30 g/ha.** Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate non prima di 8-10 giorni dal trattamento.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
ACCENT, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante nella quantita' necessaria dopo aver inserito ACCENT.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Addizionare sempre un bagnante a base di olio di colza o un bagnante non ionico ai dosaggi riportati in etichetta
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Distanziare di almeno 7 giorni un eventuale trattamento con insetticida fosforganico
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare ACCENT. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con ACCENT e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con ACCENT, ricorrere solo a mais.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare ACCENT con prodotti fitosanitari contenenti bentazone o con insetticidi fosforganici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di ACCENT su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Non necessario

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

Altre taglie autorizzate:
g 60 (contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 60)
g 80 (contiene 1 sacchetto idrosolubile da g 80)
g 100 (contiene 2 sacchetti idrosolubili da g 50)
g 120 (contiene 2 sacchetti idrosolubili da g 60)
g 160 (contiene 2 sacchetti idrosolubili da g 80)
g 200 (contiene 4 sacchetti idrosolubili da g 50)
g 240 (contiene 4 sacchetti idrosolubili da g 60)
g 320 (contiene 4 sacchetti idrosolubili da g 80)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

ACCENT®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

ACCENT
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron puro g 75
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto : g 80

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. –Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione N. 13216 del 15.05.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE
NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1 – Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua

2 – Assicurarsi di avere le mani asciutte

3 – Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo

4 – Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte

5 – Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)

6 – Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraripórtate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

13A05793

DECRETO 18 giugno 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier KELVIN FL 40 g/l OD di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008 che indica il 31 dicembre 2018 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo KELVIN FL 40g/l OD conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KELVIN FL ora VICTUS, presentato dall'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo KELVIN FL 40g/l OD, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018 , alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 0016542 in data 23 aprile 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro le date fissate dalla medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo KELVIN FL 40g/l OD conforme all'All. III;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato in allegato, non ancora immesso in commercio, è tenuta a rietichettare e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **nicosulfuron** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier KELVIN FL 40g/l OD di All. III **fino al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate:**
1.	13814	VICTUS	09/12/2010	Du pont de Nemours Italiana S.r.l.	- Nuova classificazione: **Xi** (irritante) **N** (pericoloso per l'ambiente); **R43**; **R50/53; S2-S13-S24-S29-S36/37-S46-S60-S61** **-** Cambio nome da: **Kelvin FL**

ALLEGATO

VICTUS®

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Sospensione concentrata

VICTUS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro 4 21% (= 40 g/L)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Evitare il contatto con la pelle (S24). Non gettare nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta (S46). Non disperdere nell'ambiente. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Pontaccio 10, Milano - Telefono 800378337
Officine di Produzione
E I Du Pont De Nemours & Co - Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
DuPont de Nemours France S.A.S.- Stabilimento di Cernay
Registrazione N. 13814 del 09.12.2010 del Ministero della Salute
Contenuto netto: **Litri 1-1.5-2-3-5** **PARTITA N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti in gomma nitrilica e tuta da lavoro.
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
-Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
-Per proteggere le acquee sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Terapia: sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE

VICTUS e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. VICTUS, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' VICTUS non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminacee sensibili: *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus mysuroides (Coda di volpe), Avena spp. (Avena selvatica), Echinochloa spp. (Giavone), Lolium spp (Loglio), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*

Infestanti a foglia larga sensibili: *Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens tripartita (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Gallinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino), Stellaria media (Centocchio comune.)*

Infestanti graminacee mediamente sensibili: *Digitaria spp. (Sanguinella).*

Infestanti a foglia larga mediamente sensibili: *Datura stramonium (Stramonio comune), Solanum nigrum (Erba morella), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Xanthium spp. (Nappola).*

CAMPI DI IMPIEGO: Mais.

EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO: 1-1.5 L/ha con una singola applicazione su coltura allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria. Contro infestanti a nascita scalare, annuali o perennanti, adottare un programma di interventi frazionati mediante 2 applicazioni effettuate a distanza di 7 giorni una dall'altra al dosaggio di **1 L/ha + 0.5 L/ha.** Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate non prima di 8-10 giorni dal trattamento.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e pressioni di esercizio medio-basse.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
VICTUS, alla dose stabilita, deve essere versato nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, aggiungere quindi l'acqua fino al volume stabilito mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
-Distanziare di almeno 7 giorni un eventuale trattamento con insetticida fosforganico
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare VICTUS. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
-Subito dopo il trattamento con VICTUS e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con VICTUS, ricorrere solo a mais.
Dopo l'applicazione di VICTUS si raccomanda di lasciar trascorrere almeno 4 mesi per la semina di cereali autonno-vernini, 8 mesi per i cereali primaverili e 10 mesi per tutte le altre colture. Si sconsiglia di seminare colza in successione alla coltura di mais trattata con VICTUS.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare VICTUS con prodotti fitosanitari contenenti bentazone o con insetticidi fosforganici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di VICTUS su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Non necessario

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

13A05794

DECRETO 18 giugno 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron e rimsulfuron, sulla base del dossier DPX-L1D57 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron componente il prodotto fitosanitario miscela elencato nell'allegato al presente decreto;

Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto; ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008 che indica il 31 dicembre 2018 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron, ultima tra le sostanze attive componenti, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo DPX-L1D57 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TITUS MAIS ULTRA ora TITUS MAIS EXTRA, presentato dall'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DPX-L1D57, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018 , alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 0016290 in data 22 aprile 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro le date fissate della medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018 , data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, ultima tra le sostanze attive componenti il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo DPX-L1D57 conforme all'All. III;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, ultima tra le sostanze attive componenti, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, è consentita secondo la seguente modalità:

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **nicosulfuron e rimsulfuron** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DPX-L1D57 di All. III **fino al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della sostanza attiva nicosulfuron ultima tra le sostanze attive componenti, della Commissione del 28 marzo 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate:**
1.	13186	TITUS MAIS EXTRA	09/02/2009	Du pont de Nemours Italiana S.r.l.	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione: **N** (pericoloso per l'ambiente); **R50/53; S2-S13-S29-S36/37-S60-S61** - Rinuncia alle taglie: **50-150-200-250-300 g** - Estensione taglie: **80-160-240 g** - Cambio nome da: **titus mais ultra**

TITUS® MAIS *EXTRA*

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais. Granuli idrodispersibili

TITUS MAIS *EXTRA*
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 30
Rimsulfuron p.a. puro g 15
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13186 del 09.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Contenuto netto: g 80 - 100 – 160 - 240 PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
-Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
-Per proteggere le acquee sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
TITUS MAIS *EXTRA* e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. TITUS MAIS *EXTRA*, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' TITUS MAIS *EXTRA* non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminacee
Sensibili: *Alopecurus mysuroides* (Coda di volpe), *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Lolium spp.* (Loglio), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Mediamente sensibili: *Panicum miliaceum* (Panico coltivato)

Infestanti a foglia larga
Sensibili: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus spp.* (Crespino) *e Xanthium spp.* (Nappola).
Mediamente sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Stellaria media* (Centocchio comune)

CAMPI DI IMPIEGO: Mais
EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO: singola applicazione a **70 - 85 g/ha** con aggiunta di bagnante Codacide alla dose autorizzata, su coltura allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria.
Contro infestanti a nascita scalare, annuali o perennanti, adottare un programma di interventi frazionati mediante 2 applicazioni effettuate a distanza di 7 giorni una dall'altra al dosaggio di **50 g/ha + 50 g/ha** con aggiunta di Codacide. Quest'ultimo intervento puo' essere eseguito anche sottochioma con la coltura a 10-12 foglie circa. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate non prima di 8-10 giorni dal trattamento.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITUS MAIS EXTRA, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante nella quantita' necessaria dopo aver inserito TITUS MAIS EXTRA.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Addizionare sempre Codacide (bagnante a base di olio di colza) ai dosaggi riportati in etichetta
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.

- Distanziare di almeno 7 giorni un eventuale trattamento con prodotti a base di bentazone o insetticidi fosforganici
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TITUS MAIS *EXTRA*. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
-Subito dopo il trattamento con TITUS MAIS *EXTRA* e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con TITUS MAIS *EXTRA*, ricorrere solo a mais.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare TITUS MAIS *EXTRA* con prodotti fitosanitari contenenti bentazone o con insetticidi fosforganici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsigliano applicazioni sovrachioma con TITUS MAIS EXTRA su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta del mais.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

FOGLIO ILLUSTRATIVO

TITUS® MAIS EXTRA

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Granuli idrodispersibili

TITUS MAIS *EXTRA*
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 30
Rimsulfuron p.a. puro g 15
Coformulanti q. b. a 100
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento;
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13186 del 09.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Contenuto netto: g 80 – g 100 PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
--Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
-Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
-Per proteggere le acquee sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
TITUS MAIS *EXTRA* e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. TITUS MAIS *EXTRA*, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' TITUS MAIS *EXTRA* non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

<u>**Infestanti graminacee**</u>
Sensibili: *Alopecurus mysuroides* (Coda di volpe), *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Lolium spp.* (Loglio), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor* e *Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Mediamente sensibili: *Panicum miliaceum* (Panico coltivato)

<u>**Infestanti a foglia larga**</u>
Sensibili: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus spp.* (Crespino) *e Xanthium spp.* (Nappola).
Mediamente sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Stellaria media* (Centocchio comune)

CAMPI DI IMPIEGO: Mais
EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO: singola applicazione a **70 - 85 g/ha** con aggiunta di bagnante Codacide alla dose autorizzata, su coltura allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria.
Contro infestanti a nascita scalare, annuali o perennanti, adottare un programma di interventi frazionati mediante 2 applicazioni effettuate a distanza di 7 giorni una dall'altra al dosaggio di **50 g/ha + 50 g/ha** con aggiunta di Codacide. Quest'ultimo intervento puo' essere eseguito anche sottochioma con la coltura a 10-12 foglie circa. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate non prima di 8-10 giorni dal trattamento.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITUS MAIS EXTRA, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante nella quantita' necessaria dopo aver inserito TITUS MAIS EXTRA.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
<u>Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.</u>
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Addizionare sempre Codacide (bagnante a base di olio di colza) ai dosaggi riportati in etichetta
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Distanziare di almeno 7 giorni un eventuale trattamento con prodotti a base di bentazone o insetticidi fosforganici

- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TITUS MAIS *EXTRA*. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
-Subito dopo il trattamento con TITUS MAIS *EXTRA* e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con TITUS MAIS *EXTRA*, ricorrere solo a mais.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare TITUS MAIS *EXTRA* con prodotti fitosanitari contenenti bentazone o con insetticidi fosforganici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsigliano applicazioni sovrachioma con TITUS MAIS EXTRA su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta del mais.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

TITUS® MAIS *EXTRA*

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Granuli idrodispersibili

TITUS MAIS *EXTRA*
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 30
Rimsulfuron p.a. puro g 15
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13).Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337
Officina di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 13186 del 09.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Contenuto netto: g 80-100 PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

TITUS® MAIS *EXTRA*

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

TITUS MAIS *EXTRA*
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 30
Rimsulfuron p.a. puro g 15
Coformulanti q. b. a 100
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S36/37). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Registrazione N. 13186 del 09.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Contenuto netto: g 80 (contiene 1 sacchetto da 80 g) - g 160 (contiene 2 sacchetti da 80 g) - g 240 (contiene 3 sacchetti da 80 g) **PARTITA N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l' acqua con il prodotto o il suo contenitore.
[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
-Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
-Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
-Per proteggere le acquee sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia: sintomatica.**

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
TITUS MAIS *EXTRA* e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. TITUS MAIS *EXTRA*, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' TITUS MAIS *EXTRA* non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminacee
Sensibili: *Alopecurus mysuroides* (Coda di volpe), *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavone), *Lolium spp.* (Loglio), *Panicum dichotomiflorum* (Panico delle risaie), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor e Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta).
Mediamente sensibili: *Panicum miliaceum* (Panico coltivato).

Infestanti a foglia larga
Sensibili: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbicine), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore), *Diplotaxis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus spp.* (Crespino) e *Xanthium spp.* (Nappola).
Mediamente sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Helianthus tuberosus* (Topinanbur), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Stellaria media* (Centocchio comune)

CAMPI DI IMPIEGO: Mais
EPOCA DI IMPIEGO: Post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO: singola applicazione a **70 - 85 g/ha** con aggiunta di bagnante Codacide alla dose autorizzata, su coltura allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria.
Contro infestanti a nascita scalare, annuali o perennanti, adottare un programma di interventi frazionati mediante 2 applicazioni effettuate a distanza di 7 giorni una dall'altra al dosaggio di **50 g/ha + 50 g/ha** con aggiunta di Codacide. Quest'ultimo intervento puo' essere eseguito anche sottochioma con la coltura a 10-12 foglie circa. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate non prima di 8-10 giorni dal trattamento.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITUS MAIS EXTRA, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante nella quantita' necessaria dopo aver inserito TITUS MAIS EXTRA.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Addizionare sempre Codacide (bagnante a base di olio di colza) ai dosaggi riportati in etichetta
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Distanziare di almeno 7 giorni un eventuale trattamento con prodotti a base di bentazone o insetticidi fosforganici
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TITUS MAIS *EXTRA*. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con TITUS MAIS *EXTRA* e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
In caso di necessita' di risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con TITUS MAIS *EXTRA*, ricorrere solo a mais.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attivita' erbicida.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA': Non miscelare TITUS MAIS *EXTRA* con prodotti fitosanitari contenenti bentazone o con insetticidi fosforganici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsigliano applicazioni sovrachioma con TITUS MAIS EXTRA su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta del mais.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

TITUS® MAIS *EXTRA*

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per il mais.
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

TITUS MAIS EXTRA
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Nicosulfuron p.a. puro g 30
Rimsulfuron p.a. puro g 15
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
E.I Du Pont De Nemours & Co – Stabilimento di El Paso, Illinois (USA)
Officina di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 13186 del 09.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Contenuto netto del sacchetto: g 80

AVVERTENZA:
Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

13A05795

DECRETO 25 giugno 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di clorprofam, sulla base del dossier ENDOGERME 0.97% DP di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clorprofam;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 maggio 2004 che indica il 31 gennaio 2015 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorprofam, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il reg. (UE) 1197/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva clorprofam fino al 31 luglio 2017;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo Endogerme 0.97% DP conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Endogerme, presentato dall'impresa Agriphar S.A;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva clorprofam;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Endogerme 0.97% DP, ottenuta dall'Università degli studi di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 31 luglio 2017, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorprofam, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ora figura nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo Endogerme 0.97% DP conforme all'all. III;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorprofam, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **clorprofam** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ENDOGERME 0.97% DP di All. III **fino al 31 luglio 2017** ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva di inclusione 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004 e del Reg. (UE) 1197/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate:**
1.	9443	ENDOGERME	17/12/1997	Agriphar S.A	- Nuova classificazione: nessun simbolo di rischio **R52/53; S2-S13-S20/21- S61** - Estensione officina di distribuzione: **Sepran S.r.l.** - via Cogolla, 5b; Isola Vicentina (VI)

ENDOGERME

(Polvere secca)

ANTIGERMOGLIANTE PER LE PATATE

ENDOGERME

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
CLORPROFAM puro g 0.97
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée – BELGIO Tel 0032/4/3859711

Registrazione del Ministero della Sanità n°9443 del 17/12/1997

Stabilimento di produzione
CHIMAC S.A.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée – BELGIO

Distributori
KOLLANT S.p.A. – Via Trieste, 49/53 – 35121 Padova
AZF Agricoltura S.r.l. – Via Lisbona, 7 – 35127 Padova
VERDE VIVO S.r.l. – P.zza Petrarca, 7 – 35137 Padova
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Via Caldera, 21 – 20153 Milano
SEPRAN S.r.l. - Via Cogolla, 5/b - 36033 Isola Vicentina (VI)

Contenuto netto: g 100 - 200 - 250 - 500 – 750 - kg 1 - 5 - 10 - 15 - 20 **Partita n........**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire le attrezzature per l'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i canali di scolo dalle aie e strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici**: disturbi della accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici**: tremori e fibrillazione muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. **Controindicazioni**: Ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ENDOGERME viene impiegato come antigermogliante delle patate immagazzinate (per la trasformazione o il consumo fresco) e va utilizzato su nastro trasportatore al momento in cui i tuberi entrano nei locali di conservazione.

Epoca e modalità d'impiego:
ENDOGERME deve essere impiegato in un'unica applicazione per spolveramento attraverso un applicatore vibratorio attaccato all'elevatore al momento in cui le patate vengono immesse nei locali per la conservazione durante l'inverno, che permetta un'applicazione omogenea sui tuberi. L'uso di ENDOGERME permetterà che le patate rimangano compatte, morbide e mantengano un buon colore fino alla fine dell'immagazzinamento. Sarà in questo modo prevenuta perdita di peso e deterioramento della qualità.

Dosi d'impiego:
Impiegare da 1 a 1,5 kg massimo di ENDOGERME per 1000 kg di patate a seconda della varietà, delle condizioni di stoccaggio (*ad es. la temperatura*) e del periodo di conservazione previsto (da 3 a 9 mesi).

In relazione alla pressione della germogliazione, potrebbe rendersi necessario un ulteriore trattamento in uno stadio successivo con un prodotto a base di clorprofam applicato per nebulizzazione (vedere il paragrafo "Ulteriori trattamenti").

La suddetta dose può essere ridotta sotto la responsabilità dell'utilizzatore, ad esempio in un programma addizionale di applicazioni frazionate con un concentrato da applicare per nebulizzazione, in relazione all'effetto richiesto o alla sensibilità della varietà.

Avvertenze
- Gli operatori destinati all'applicazione del prodotto devono indossare i seguenti indumenti protettivi: tuta, guanti in gomma (nitrile), maschera per le polveri.
- I lavoratori presenti nel magazzino durante il trattamento ma non coinvolti nella manipolazione e l'impiego del prodotto devono indossare i seguenti indumenti protettivi: tuta, guanti in gomma (nitrile).
- Si consiglia di indossare tuta e guanti in gomma (nitrile) durante la pulizia dell'apparecchiatura d'applicazione.
- È permesso un unico trattamento con questo prodotto sulle stesse patate.
- Il Clorprofam previene la divisione in cellule quindi la cicatrizzazione dei tuberi potrebbe risultare ridotta causando un aumento delle incrostazioni dei tuberi e malattie quali "skin spot" (Polyscytalum pustulans). Pertanto applicare solo su patate asciutte, mature, pulite e sane. Rimuovere i tuberi marci o danneggiati.
- Il Clorprofam può causare "bruciature" della buccia in talune circostanze e su certe varietà con una pelle particolarmente sottile o su tuberi immaturi. È consigliabile chiedere informazioni al vostro distributore o al produttore dei semi di patata prima di applicare il prodotto su varietà nuove nel caso di mancanza di esperienza in trattamenti con tale principio attivo.
- Non utilizzare su patate da seme e non conservare patate da seme e da consumo nello stesso magazzino. Non conservare patate da seme o qualsiasi altro tipo di semi o di materiale di propagazione in locali precedentemente trattati o da trattare con il prodotto. Non utilizzare casse precedentemente trattate con il prodotto per conservare patate da seme.
- La dose registrata è la dose più bassa che abbia mostrato efficacia nella maggior parte dei casi. Questa dose può essere ridotta ulteriormente sotto la responsabilità dell'utilizzatore, per esempio nel caso in cui si preveda di effettuare un successivo trattamento con un prodotto a base di Clorprofam per nebulizzazione a caldo quale il NEO-STOP L 500 HN, o in relazione ad altri parametri d'immagazzinamento (durata, pressione della germinazione o sensibilità della varietà delle patate immagazzinate). La riduzione della dose d'impiego non autorizza gli utilizzatori ad impiegare questo prodotto più di una volta sulle stesse patate ed altresì non autorizza a ridurre il periodo di attesa prima del consumo.

Ulteriori trattamenti:
Una volta che l'efficacia del prodotto stia diminuendo e si osservi la presenza dei primi getti, o se l'immagazzinamento deve essere prolungato, è possibile applicare di nuovo del clorprofam con prodotti da applicarsi mediante nebulizzazione calda come il Neo-Stop L500 HN. Questa ulteriore applicazione dovrebbe essere effettuata almeno un mese dopo l'applicazione della polvere.
Per ulteriori dettagli riferirsi all'etichetta del prodotto da applicarsi per nebulizzazione calda.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si usa da solo.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 1 GIORNO PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO
Avvertenza: Prima dell'immissione al consumo i tuberi trattati devono essere sottoposti a lavaggio o spazzolatura adeguata. Nei depositi (magazzini, contenitori in genere) venuti a contatto con i tuberi trattati non vanno immagazzinate altre derrate alimentari (es. cereali).
ATTENZIONE:
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del ______

ENDOGERME

(Polvere secca)

ANTIGERMOGLIANTE PER LE PATATE

ENDOGERME

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
CLORPROFAM puro g 0.97
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature – Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée – BELGIO Tel 0032/4/3859711

Registrazione del Ministero della Sanità n°9443 del 17/12/1997

Contenuto netto: g 100 **Partita n........**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

Etichetta autorizzata con D.D. del ______

13A05791

DECRETO 25 giugno 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di clorprofam, sulla base del dossier CP 40 AGRO 400 g/l EC di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clorprofam;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 maggio 2004 che indica il 31 gennaio 2015 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorprofam, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Reg. (UE) 1197/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva clorprofam fino al 31 luglio 2017;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo CP 40 AGRO 400 g/l EC conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CP 40 AGRO, presentato dall'impresa Agriphar S.A;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva clorprofam;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CP 40 AGRO 400 g/l EC , ottenuta dall'Università degli studi di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 31 luglio 2017, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorprofam, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo CP 40 AGRO 400 g/l EC conforme all'All. III;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorprofam, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **clorprofam** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CP 40 AGRO 400 g/l EC di All. III **fino al 31 luglio 2017** ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva di inclusione 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004 e del Reg. (UE) 1197/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate:**
1.	10939	CP 40 AGRO	17/05/2001	Agriphar S.A	- Nuova classificazione**: Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R36/38-R40-R43-R48/22-R51/53-R65-R67; S1/2-S13-S20/21-S23-S26-S29-S35-S36/37/39-S51-S56-S61-S62** - Estensione officina di distribuzione: **Sumitomo Chemical Italia S.r.l**. – via Caldera, 21 (MI)

CP 40 AGRO

DISERBANTE SELETTIVO AD AZIONE RESIDUALE

(EMULSIONE CONCENTRATA)

CP 40 AGRO

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Clorprofam puro	g 40,8	(=400 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NOCIVO

Frasi di rischio: Irritante per gli occhi e la pelle – Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. - Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione - Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione – L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini – Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego –Non respirare i vapori - Non gettare i residui nelle fognature - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni – In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia – Usare solo in luogo ben ventilato – Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato – In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:

AGRIPHAR S.A. Rue de Renory, 26/1 B – 4102 Ougrée (BELGIO) Tel 0032.4.385 97 11

Registrazione del Ministero della Sanità n° 10939 del 17/05/2001

Officina di produzione: CHIMAC S.A. Rue de Renory, 26/2 **– Ougrée (Belgio)**

Distribuito da: SUMITOMO CHEMICAL ITALIA s.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano

Contenuto netto: ml 200 - litri 1 – 2 – 5 – 10 - 20

Partita n°.................

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Prescrizioni supplementari

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di 3 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici**: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici**: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia:** atropina. **Controindicazioni**: ossime. **N.B.** Sembra non avere azione antiacetilcolinesterasica. Può provocare la formazione di metaemoglobina per cui è opportuno un trattamento con blu di metilene se la meta Hb è superiore al 30%, vit. C ad alte dosi (4-5 g) se inferiore.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

CP 40 AGRO è un erbicida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale da parte delle infestanti. È molto importante applicare il prodotto su un suolo privo di erba. CP 40 AGRO è efficace contro numerose infestanti annuali quali ad esempio coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), poa (*Poa annua*), centocchio (*Stellaria media*), canapetta (*Galeopsis tetrahit*), Poligoni (Poligonum spp.), Arenaiola (*Spergula arvensis*), erba storna (*Thlaspi arvense*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*). Le infestanti composite (Erba calderina, Grespino, camomilla e altre) e attaccamani non sono sensibili. CP 40 AGRO non è attivo contro le infestanti perenni.

CP 40 AGRO può essere impiegato solo come erbicida per trattamenti su lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio rosso, cipolle, scalogni, bulbose da fiore, floreali da bulbo e da seme, vivai di alberi e alberi per giardini pubblici.

Applicare preferibilmente su terreno umido ed a temperature non troppo alte, quindi preferibilmente in autunno o primavera, utilizzando un quantitativo d'acqua di 300-600 l/ha. Non miscelare con insetticidi o fungicidi.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Scarola e cicoria: Applicare in pre-emergenza della coltura alla dose di 2 l/ha.

Lattughe, indivie e radicchio rosso

Applicare prima del trapianto e/o 1-2 settimane dopo il trapianto.

Dose: 2 l/ha.

Nota: sono possibili lievi danneggiamenti alle prime foglie a seguito dell'applicazione dopo il trapianto, ma ciò non ha influenza sulle foglie seguenti e sul raccolto.

Cipolle e scalogni

Impiegare in pre- o post-emergenza della coltura, da un'altezza della coltura di almeno 6 cm fino allo stadio di 4 foglie.

Dose: 2 l/ha.

Nota: non applicare fra l'emergenza e lo stadio di 1 foglia. Non superare i 2 trattamenti dopo l'emergenza.

Bulbose da fiore

Impiegare alla dose di 2 l/ha. Ripetere il trattamento se necessario

- Gladiolo: appicare in pre- o post-emergenza.
  Nota: il trattamento in post-emergenza potrebbe causare danni alle varietà sensibili.
- Gladiolenkralen: applicare solo in pre-emergenza.
- Narciso, tulipano, iris, croco: impiegare in pre- e/o post-emergenza. Per i trattamenti in post-emergenza la coltura deve essere asciutta e sufficientemente indurita. Se necessario applicare in autunno prima della copertura.
- Giacinto: impiegare in pre- e/o post-emergenza. Per i trattamenti in post-emergenza la coltura deve essere asciutta e sufficientemente indurita. Se necessario applicare in autunno prima della copertura. Potrebbero verificarsi danni alla coltura se i bulbi sono piantati a bassa profondità (meno di 10 cm). Non impiegare in previsione di abbondanti piogge.
- Fresia: impiegare in post-emergenza. In caso di trattamenti in serra effettuare successivamente un trattamento con acqua pulita.
- Acidanthera, Eremurus, Galtonia (bulbs), Lilium, Montbretia, Ornithogalum, Sauromatum e Tigridia: applicare in pre-emergenza.
- Fritillaria imperialis: applicare in tardo autunno.
- Allium, Brodiaea, Camassia (bulbs), Chionodoxa, Colchicum, Endymion, Erythronium, Fritillaria meleagris (bulbs), Ixia, Ixiolirion (bulbs), Muscari, Oxalis (non su O. deppei), Puschkinia (bulbs), Scilla e Sparaxis (bulbi): applicare in pre- o post emergence: ad inizio primavere la coltura dovrebbe essere ben indurita.

Si sconsiglia l'applicazione su anemoni e ranuncoli.

Altre floreali

- Poco dopo la semina su Acrolinium, Calendula, Calliopsis, Campanula, Carthamus, Centaurea, Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum leucanthemum, Dahlia, Helichrysum, Helipterum, Liatris spicata Lonas, Pyrethrum, Tropaeolum peregrinum, Rhodanthe, Tagetes and Xeranthemum alla dose di 1,5 l/ha
  Ad inizio primavera (Febbraio/Marzo) su Astilbe hybride cv. Brautschleier, Delphinium belladonna cv. Volkenfrieden e Solidago hybride cv. Le Raft e Praecox alla dose di 2 l/ha.
- Ad inizio primavera su Anaphalis sp.. Durante il riposo invernale, in assenza di parti verdi su Achillea millefolium cv. Lilac Beauty alla dose di 1,5 l/ha
- Ad inizio primavera e/o in autunno su Achillea filipendulina cv. Parker alla dose di 2 l/ha.

Floreali Perenni

Dose: 2 l/ha.

- Convallaria: durante il riposo vegetativo e fino all'emergenza o dopo l'emergenza.
- Paeonia: poco dopo il trapianto.
- Helleborus: prima dell'emergenza e/o durante il riposo vegetativo.
- Liatris spicata: tra l'impianto e l'emergenza.

Alberi per vivai o giardini pubblici

Dose: 2 l/ha.

- Vivai: prima dell'emergenza di Ippocastano, Castagno, Nocciolo, Faggio e Quercia.
- Vivai: (piante di un anno) *ad es.* Abete, Abete rosso, Pino montano, Tuja e Tsuga in Novembre (Dicembre) sulla coltura.
- Potature invernali: immediatamente dopo la potatura ma prima della germogliazione (ca. metà Marzo).
  Vivai di diverse colture annuali e perenni:
  Il prodotto può essere applicato in Novembre-Dicembre su tutte le colture decidue e sempreverdi. Deve essere utilizzata un'apparecchiatura spray schermata
  Per tali applicazioni la coltura deve restare in posizione almeno fino alla primavera. In Febbraio/Marzo il prodotto può essere applicato nelle interfile, ma non deve venire a contatto con la coltura. Pertanto è raccomandato l'uso di apparecchiature schermate.
- Rosa innestata:
  Applicare in Novembre-Dicembre su terreni liberi da infestanti.

Fitotossicità

Non applicare nelle vicinanze di colture pronte per la raccolta. Evitare la deriva, specialmente verso colture particolarmente sensibili quali lino, papavero, cereali (durante o prima della fioritura) cetriolo, cetriolino, pomodori e meloni.

La varietà di bulbose, fiori, semi di fiori, perenni e alberi da vivaio o da giardino pubblico è estremamente ampia e la sensibilità a questo prodotto, anche in un'unica specie, è molto variabile. In caso di trattamenti su varietà nuove si consiglia di effettuare una prova su piccola scala per verificare le condizioni di trattamento.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della formulazione compiuta.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del

13A05792

DECRETO 27 giugno 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Bio Etefon», ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 13 giugno 2013, con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Grecia del prodotto ETHREL 48 SL, ivi registrato al n. 8201 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience SA, con sede legale in Cedex (FR);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento ETHREL autorizzato in Italia al n. 6437 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome BIO ETEFON;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2018, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV), il permesso n. 15846 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato BIO ETEFON, proveniente dalla Grecia, ed ivi autorizzato al n. 8201 con la denominazione ETHREL 48 SL.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 500, 1-5-10 l.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Grecia, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1107/2009, art.52

BIO ETEFON

Fitoregolatore
Concentrato Solubile (SL)

Composizione:
Etefon puro 39,6 g (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience SA
16, rue Jean-Marie Leclair
F-69266 Lyon Cedex 09
Registrazione n. 8201

Importato dalla Grecia da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 614260 - info@verdebio.eu - www.verdebio.eu

Registrazione del Ministero della Salute n. 15846 del 27/06/2013

Officina di rietichettatura:
Phyteurop SA - Z.I. de Grande Champagne - F-49260 Montreuil Bellay

Contenuto netto: 500 ml / 1 – 5 – 10 L

Partita n.: vedi sul corpo del contenitore

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto è un fitoregolatore di sintesi che dopo essere stato assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che la pianta già produce, è in grado di stimolare la maturazione dei frutti.

POMODORO DA INDUSTRIA
3-4 l/ha per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti.
Intervenire quando il 40-60% delle bacche sono mature e con i frutti dell'ultimo palco che abbiano raggiunto la pezzatura ottimale e lo stadio fenologico di "verde maturo". Tale dose, preferibilmente frazionata in due interventi distanziati di 4-5 giorni, è indicata su varietà a maturazione scalare con apparato fogliare molto sviluppato e con basse temperature (12-15°C) al momento dell'applicazione.
Su varietà "determinate" di recente introduzione a maturazione contemporanea e sensibili alle scottature solari, la dose può essere ridotta a 1-2 l/ha. Si consigliano elevati volumi di acqua (10 hl/ha) ed una fine nebulizzazione dell'irrorato. Non intervenire su colture sofferenti per stress idrici (siccità) o termici, evitando le ore più calde (30-32 °C).

POMODORO DA MENSA
200-250 ml/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare Il terreno dalla cottura trattare tutta la pianta.

MELO
Trattamento pre-raccolta
Cultivar precoci, trattare 14 giorni prima della prevista raccolta: 40-50 ml/hl.
Cultivar medio tardive, trattare 15-20 giorni prima della raccolta: 80-100 ml/hl. Impiegare il prodotto sempre in associazione ad un anticascola.
Raccogliere 14 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. Il prodotto può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 15 - 20 ettolitri di acqua ad ettaro.
Trattamento su vegetazione dopo la raccolta dei frutti: 50-70 ml/hl per rallentare la vegetazione della pianta ed accelerarne la lignificazione, favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste.
Trattamento per diradamento: 20-50 ml/h di **BIO ETEFON** da solo o in miscela con diradanti in fioritura.
Trattamenti in fase di accrescimento: Applicazioni ripetute con **BIO ETEFON** da solo alla dose di 20-50 ml/hl nella fase di accrescimento, inducono un effetto di riduzione della vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell'anno successivo.
Avvertenze – Una risposta più o meno accentuata a trattamenti con **BIO ETEFON** è in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa), stadio vegetativo e stato fisiologico delta pianta, cultivars.

- Poiché **BIO ETEFON** accelera il processo dl maturazione, un suo impiego sui frutti può influire negativamente sulla durata del periodo di conservabilità.
- Non impiegare comunque mai più di 1,6 l/ha di **BIO ETEFON** per ciclo vegetativo.
- Data la variabilità delle condizioni operative locali che possono influire sui risultati del trattamento, se ne consiglia l'impiego dopo aver effettuato saggi sperimentali o su consiglio degli Organi Ufficiali preposti.

TABACCO
L'impiego del prodotto risulta particolarmente vantaggioso in quanto è in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.

- Varietà scalari, non cimate e tradizionalmente raccolte a "Foglia" (Burley, Bright ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua, intervenendo dopo 1 o 2 raccolte quando le foglie restanti hanno raggiunto il massimo sviluppo e/o dimostrano segni di cambiamento di colore.
- Varietà a maturazione contemporanea o cimate tradizionalmente raccolte a "pianta" (Nostrano del Brenta, Avana, Kentucky ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua intervenendo su tutta la pianta dopo l'asportazione delle foglie basali. in ogni caso prima di intervenire su una superficie vasta effettuare dei piccoli saggi su poche piante, osservando attentamente l'evoluzione delta foglie trattate

COMPATIBILITA'
Non miscelarlo ad altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto, su pomodoro, può causare un parziale ingiallimento delle foglie; inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono.

Sospendere i trattamenti: 7 giorni prima della raccolta su pomodoro, 14 giorni su melo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. Il CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BIO ETEFON Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27/06/2013 12/2012

13A05804

DECRETO 27 giugno 2013.

Revoca del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Furon 25 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto 20 gennaio 2009, e successive modifiche di cui l'ultima in data 3 maggio 2011, con il quale è stato autorizzato al numero 14537 il permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario FURON 25 WG, a nome dell'Impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento TITUS registrato al numero 8130, a nome dell'Impresa Du Pont De Nemours Italiana S.r.l., nonché il decreto dirigenziale 12 febbraio 2013 con il quale il prodotto fitosanitario in questione è stato ri-registrato secondo i principi uniformi fino al 31 gennaio 2017;

Vista la nota del 12 aprile 2013, nonché la nota di sollecito del 27 maggio 2013, con le quali l'Impresa Rocca Frutta Srl è stata invitata a trasmettere la documentazione necessaria per consentire l'adeguamento del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario FURON 25 WG alle condizioni del prodotto di riferimento TITUS;

Considerato che un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo può essere immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, fino alla data di scadenza di quest'ultimo;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario FURON 25 WG registrato al numero 14537, in quanto l'Impresa titolare non ha ottemperato alle richieste sopra riportate nei termini stabiliti;

Decreta:

È revocato il permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario FURON 25 WG, registrato al numero 14537, a nome dell'Impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114.

Non è previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A05805

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 aprile 2013.

Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane;

Visti i commi da 341 a 341-*ter* del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane»;

Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, con la quale è disposta la «Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'art. 37, che dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 341 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»;

Visto il comma 1-*bis* del suddetto art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che «rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità»;

Visto il comma 4 del medesimo art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalità e dei termini di decorrenza delle predette agevolazioni;

Visto il comma 4-*bis* del più volte citato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni di cui all'art. 37 si applicano altresì, in via sperimentale, ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis» e che la relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, rinviando l'attuazione di quanto previsto allo stesso comma 4-*bis*, nonché l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;

Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;

Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» è stata rappresentata la volontà della Regione Puglia di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1.(1) del predetto Piano Azione Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano;

Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare, l'art. 67, che consente l'istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane rispet-

to a quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008;
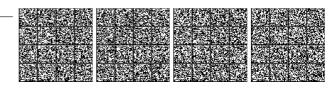
Visto il protocollo d'intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis);

Vista la definizione di piccola e di micro impresa riportata nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Considerata la necessità di dare rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze connesse alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati, sia dei vincoli temporali di spesa che caratterizzano le risorse finanziarie attivabili per il finanziamento dell'aiuto;

Ritenuto opportuno, ai fini di cui sopra, far ricorso alla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore («*de minimis*») che, più di ogni altra diversa opzione offerta dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, consente tempi rapidi e certi di attuazione della misura di agevolazione;

Considerato che anche nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» è previsto che le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi individuate sono concesse alle imprese a titolo di «*de minimis*»;

Visto il comma 341-*bis* del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere la possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al precedente comma 340 anche per imprese costituite in data antecedente al 1° gennaio 2008, dispone che la concessione di tali agevolazioni debba avvenire «nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006»;

Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, punti i. e ii., e *g)* del richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone che «al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 341, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-*ter*, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006 nella Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «ZFU»: Zone Franche Urbane;

b) «Delibera CIPE n. 14/2009»: la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159;

c) «Regioni dell'obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Regolamento (CE) n. 1998/2006»: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

e) «Imprese di nuova o recente costituzione»: le imprese di micro e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa;

f) «Imprese femminili»: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne;

g) «Imprese sociali»: le imprese, di micro e piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esercitano, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese prevista all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU di cui all'art. 5, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all'art. 7.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese:

a) di micro e piccola dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 citato nelle premesse;

b) già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 14, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;

c) che svolgono la propria attività, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6, all'interno della ZFU;

d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse:

a) a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) per lo svolgimento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti diret-

tamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

d) per gli interventi condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

f) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando all'Agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, all'interno della ZFU.

6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività non sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, è necessario, alternativamente, che:

a) presso l'ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore;

b) realizzino almeno il 25% (venticinque percento) del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU.

Art. 4.

Agevolazioni concedibili

1. I soggetti di cui all'art. 3 possono beneficiare, nei limiti previsti al comma 2 e delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle agevolazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in:

a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'art. 9;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 11;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attività economica, di cui all'art. 12;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'art. 13.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di «*de minimis*» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14.

Art. 5.

Zone Franche Urbane

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 con riferimento alle ulteriori ZFU rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al comma 1-*bis* del medesimo art. 37, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, localizzati nelle ZFU individuate nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, rappresentate dalle:

a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia;

b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, non selezionate dal CIPE con la delibera n. 14/2009 ma valutate «ammissibili» nella relazione istruttoria allegata alla medesima delibera;

c) ZFU già individuate ai sensi della legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010, utilizzando gli stessi criteri nazionali.

2. L'elenco delle ZFU di cui al comma 1 è riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 6.

Risorse finanziarie

1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle ZFU di cui all'art. 5 sono utilizzate le risorse finanziarie allo scopo individuate nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ri-

partite per singola ZFU sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere eventualmente integrate con ulteriori risorse regionali, secondo la procedura di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 7.

Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias

1. Ai sensi di quanto previsto al comma 4-*bis* dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere altresì concesse, in via sperimentale, ai soggetti di cui all'art. 3 localizzati nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis».

2. Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle ZFU contenuti nel presente decreto devono intendersi operati al diverso ambito territoriale costituito dal territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.

3. Le risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono individuate, ai sensi di quanto previsto all'art. 37, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle somme destinate all'attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

Art. 8.

Gestione degli interventi

1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 4, che sono affidate all'Agenzia delle entrate.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni, di cui all'art. 14, e indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione della medesima istanza;

b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la procedura di cui all'art. 14;

c) concede le agevolazioni, con le modalità indicate nel presente decreto.

3. Il bando di cui al comma 2, lettera *a)*, che può riguardare una o più ZFU, è emanato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di una programmazione che tenga conto dell'esigenza di una ordinata gestione dell'intervento. Il bando è adottato dal Ministero anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente regione, che possono avere ad oggetto la disciplina dei seguenti esclusivi aspetti:

a) indicazione circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento delle agevolazioni nella singola ZFU;

b) individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili di cui alla lettera *a)*, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4.

4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera *b)* del comma 3, eventualmente attivabili in relazione all'intervento da attuare nella singola ZFU, devono:

a) essere in numero non superiore a due;

b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% (trenta percento) delle risorse finanziarie rese disponibili per l'intervento;

c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti possibili tipologie di beneficiari:

1. imprese di nuova o recente costituzione;
2. imprese femminili;
3. imprese sociali;
4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU;
5. imprese operanti in determinati settori di attività economica, individuati, a livello di «Sezione», nell'ambito della «Classificazione delle attività economiche Ateco 2007».

5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni interessate il riparto, effettuato secondo quanto previsto all'art. 6, comma 1, delle risorse destinate, nell'ambito del «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», al finanziamento delle agevolazioni nelle ZFU di cui all'art. 5.

6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 5, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 7, comma 3, relativamente all'intervento da attuare nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Nel caso di mancata ricezione delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera *a)*, senza previsione di alcuna riserva finanziaria di scopo.

7. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando di cui al comma 2, lettera *a)*, è subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilità speciale.

8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società «in house», ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi nelle ZFU individuate dal «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» di cui all'art. 5 sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse.

Art. 9.

Esenzione dalle imposte sui redditi

1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, nei limiti delle seguenti percentuali:

a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta;

b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo;

c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;

d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

2. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.

3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.

4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR.

5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l'intervento di cui all'art. 7, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della ZFU, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L'incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le disposizioni del presente comma.

Art. 10.

Rilevanza del reddito esente

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato ai sensi dell'art. 9.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato ai sensi dell'art. 9 è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 9 concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 11.

Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive

1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14, dall'imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 così come previsto all'art. 1, comma 341, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'art. 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

4. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 12.

Esenzione dall'imposta municipale propria

1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14.

Art. 13.

Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l'intervento di cui all'art. 7, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni;

b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo;

c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo;

d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Art. 14.

Modalità di accesso alle agevolazioni

1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*. Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza è, altresì, dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «*de minimis*» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

2. In relazione all'intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all'art. 7, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all'art. 8, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it.

3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 19.

Art. 15.

Modalità di fruizione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

2. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4, comma 2, le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, così come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 14.

Art. 16.

Cumulo

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di «*de minimis*», nell'arco di tre esercizi finanziari, nel limite dell'importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

Art. 17.

Trasmissione dei dati

1. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.

Art. 18.

Controlli

1. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

Art. 19.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui:

a) venga accertata l'insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 3 per l'accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera *c)*, dello stesso articolo, l'attività economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14;

b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l'attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 6, all'obbligo di tenuta della contabilità separata;

d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 18;

e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all'art. 4 in misura superiore agli importi di cui all'art. 14, comma 2, nonché agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal presente decreto.

2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito.

3. Nei casi in cui è disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Art. 20.

Norme finali

1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, risulti cessato il periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni sono concesse ai soggetti di cui all'art. 3 ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore vigente alla predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto per singola impresa previsti all'art. 4, comma 2.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro dello sviluppo economico: PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 230

Allegato n. 1
(articolo 5)

A) ***ZFU*** **AMMESSE E FINANZIATE DALLA** ***DELIBERA CIPE N. 14/2009*** **RICADENTI NELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA E SICILIA**

Catania	Sicilia
Crotone	Calabria
Erice	Sicilia
Gela	Sicilia
Lamezia Terme	Calabria
Mondragone	Campania
Napoli	Campania
Rossano	Calabria
Torre Annunziata	Campania

B) ***ZFU*** **AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA E NON FINANZIATE DALLA** ***DELIBERA CIPE N. 14/2009*****, RICADENTI NELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA E SICILIA**

Aci Catena	Sicilia
Acireale	Sicilia
Aversa	Campania
Barcellona Pozzo di Gotto	Sicilia
Benevento	Campania
Casoria	Campania
Castelvetrano	Sicilia
Corigliano	Calabria
Cosenza	Calabria
Giarre	Sicilia
Messina	Sicilia
Portici (Centro Storico)	Campania
Portici (Zona Costiera)	Campania
Reggio Calabria	Calabria
San Giuseppe Vesuviano	Campania
Sciacca	Sicilia
Termini Imerese[1]	Sicilia
Trapani	Sicilia
Vibo Valentia	Calabria

[1] Così come ampliata ai sensi del disposto di cui all'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Pertanto, la Zona Franca Urbana di Termini Imerese, così come originariamente perimetrata con delibera CIPE n. 14/2009, comprende, alla luce della citata disposizione di legge, anche l'area industriale del medesimo comune di Termini Imerese.

C) AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N. 11 DEL 12 MAGGIO 2010, UTILIZZANDO GLI STESSI CRITERI NAZIONALI

Bagheria
Enna
Palermo (Brancaccio)
Palermo (Porto)
Vittoria

13A05992

DECRETO 24 aprile 2013.

Determinazione del contributo all'organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le proprie funzioni e attività senza fini di lucro, con la sola copertura dei costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), con nota del 1° marzo 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'avvio dell'operatività dell'OCSIT per l'anno 2013 e ritenuto che essi vadano parametrati al residuo periodo dell'anno in corso;

Considerata la necessità di dover definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7 comma 5, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2013;

Ritenuto di poter stabilire le modalità di pagamento del contributo provvisorio per il 2013, a carico dei soggetti obbligati, in una rata in acconto e in una rata a saldo, inclusiva dell'eventuale conguaglio;

Ritenuto di poter determinare l'eventuale conguaglio, con decreto direttoriale, qualora l'entità del conguaglio sia tale da non alterare significativamente l'ammontare del contributo provvisorio stabilito dal presente decreto;

Ritenuto opportuno stabilire in linea generale le modalità di riscossione e versamento del contributo per gli anni successivi al 2013;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2013, in prima applicazione dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e salvo conguaglio, è determinato nella misura di 800.000 euro.

2. La rata di acconto corrisponde al 50% del totale di cui al comma 1, ed è corrisposta, salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 7, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dai soggetti obbligati di cui al comma 4 dello stesso art. 7 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.

3. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico ripartisce la rata di acconto in modo proporzionale alle immissioni in consumo nel 2012 da parte dei soggetti obbligati di cui al comma 2, e ne da comunicazione all'OCSIT e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'OCSIT provvede a richiedere il pagamento della rata di acconto ai soggetti di cui al comma 3 entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, con emissione della richiesta di pagamento entro il terzo giorno lavorativo dello stesso mese di giugno. I soggetti obbligati provvedono al pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di emissione dell'addebito.

Art. 2.

Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo

1. Il conguaglio rispetto a quanto versato in acconto ai sensi dell'art. 1 relativamente all'anno 2013 è determinato in via definitiva con decreto del Direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, qualora lo scostamento tra il contributo provvisorio di cui all'art. 1 e il contributo determinato a consuntivo in base ai costi effettivi sostenuti e comunicati dall'OCSIT per le attività svolte nell'anno 2013 risulti contenuto entro la percentuale massima di oscillazione del 10%. Ove lo scostamento superi tale percentuale, l'importo a conguaglio è determinato con il decreto ministeriale di cui all'art. 7 comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì determinata la ripartizione del conguaglio tra i soggetti obbligati, secondo una quota fissa e una quota variabile per tonnellata immessa al consumo nell'anno 2012 tenendo conto di quanto già versato in via provvisoria, come quota variabile, ai sensi dell'art. 1, e ne è data comunicazione all'OCSIT.

3. A seguito di quanto stabilito al comma 2, l'OCSIT calcola l'entità dell'importo a conguaglio a carico di ciascun soggetto obbligato, e provvede a richiedere il relativo pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile 2014, con emissione della richiesta di pagamento entro il terzo giorno lavorativo dello stesso mese di aprile. I soggetti obbligati provvedono al pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di emissione dell'addebito.

Art. 3.

Determinazione del contributo a regime

1. Al fine di consentire la determinazione del contributo per l'anno 2014 e gli anni seguenti, l'OCSIT invia al Ministero dello sviluppo economico le informazioni sui costi, determinati in funzione degli indirizzi emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/2012 sulla base del piano operativo predisposto dall'OCSIT, nei seguenti termini:

costi a preventivo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

costi a consuntivo entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Con il decreto di cui all'art. 7, comma 5, è stabilita l'articolazione del contributo secondo una quota fissa e una quota variabile per tonnellata immessa al consumo nell'anno precedente e le modalità di riscossione e versamento, mediante una rata di acconto, al fine di assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT.

3. A seguito di quanto stabilito con il decreto di cui al comma 2, l'OCSIT calcola l'entità dell'importo a carico di ciascun soggetto obbligato, in acconto, e a saldo, includendo l'eventuale conguaglio e provvede a richiedere il relativo pagamento entro le date seguenti:

per l'acconto, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, con emissione della richiesta di pagamento entro il terzo giorno lavorativo dello stesso mese di giugno;

per il saldo, inclusivo dell'eventuale conguaglio, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile, con emissione della richiesta di pagamento entro il terzo giorno lavorativo dello stesso mese di aprile.

4. I soggetti obbligati provvedono al pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di emissione dell'addebito.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 19

13A05788

DECRETO 13 giugno 2013.

Scioglimento della «Minerva distribuzione - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 28 aprile 2010 e successiva relazione di mancato accertamento dell'8 marzo 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 06 novembre 2012 prot. n. 228023, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Minerva distribuzione - società cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 17 ottobre 2007, codice fiscale 09685871007, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545- septiesdecies c.c. e l'avv. Paolo Ferrera, nato a Sora (Frosinone) il 01 agosto 1951, codice fiscale FRRPLA51M01I838I, con studio in Sora (FR), Via Principe Umberto n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05987

DECRETO 13 giugno 2013.

Scioglimento della «Cooperativa Ali. Car. - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 20 marzo 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 228034, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa ALI. CAR. - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro» con sede in Roma, costituita in data 22 marzo 2005, codice fiscale 08443261006, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Paolo Ferrera, nato a Sora (FR) il 1° agosto 1951, codice fiscale FRRPLA51M01I838I, con studio in Sora (FR), via Principe Umberto n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05991

DECRETO 13 giugno 2013.

Scioglimento della «AR. CA. Soc. coop.», in Alatri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 2 marzo 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 2 novembre 2012 prot. n. 226246, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «AR. CA. SOC. COOP.» con sede in Alatri (FR), costituita in data 3 aprile 2006, codice fiscale 02439720604, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Paolo Palmeri, nato a Palermo il 28 giugno 1967, codice fiscale PLMPLA67H28G273G, con studio in Roma, Piazza del Fante n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 13

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05999

DECRETO 13 giugno 2013.

Scioglimento della «Europa 3000 - Società cooperativa ONLUS», in Fondi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 9 settembre 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 227873, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Europa 3000 - Società Cooperativa Onlus» con sede in Fondi (LT), costituita in data 7 luglio 2004, codice fiscale 02217530597, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Francesco Iachetti, nato a Roma il 4 ottobre 1965, codice fiscale CHTFNC65R04H501G, con studio in Roma, Via Pietro della Valle n. 2 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A06000

DECRETO 20 giugno 2013.

Scioglimento della «Cooperativa Veneta S.c.a.r.l.», in Montegrotto Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuate in data 31 dicembre 2010 dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 06 novembre 2012 prot. n. 228085, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Veneta S.c.a.r.l.» con sede in Montegrotto Terme (PD), costituita in data 14 ottobre 2008, codice fiscale 04334390285, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Andrea Vittorio Andriotto, nato a Rovigo il 22 gennaio 1958, con studio in Rovigo, via Corridoni n. 2, codice fiscale NDRNRV58A22H620X, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05984

DECRETO 20 giugno 2013.

Scioglimento della «Italservices Società Cooperativa», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuate in data 30 settembre 2011 dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 228098, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italservices Società Cooperativa» con sede in Argelato (BO), costituita in data 17 gennaio 2008, codice fiscale 02813281207, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e l'avv. Annalisa Callarelli, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 7 luglio 1982, con studio in Bologna, Piazzale Nasalli Rocca n. 4, codice fiscale CLLNLS82L47H769W, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05985

DECRETO 20 giugno 2013.

Scioglimento della «Cooperativa Poggio Sereno a r.l.», in Torre del Greco e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 19 aprile 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 06 novembre 2012 prot. n. 228167, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Poggio Sereno a r.l.» con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita in data 20 giugno 1967, codice fiscale 95003000635, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545- septiesdecies c.c. e il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il17 ottobre 1973 codice fiscale TRMGLI73R17H7030, con studio in Salerno, Via Francesco Paolo Volpe n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05986

DECRETO 20 giugno 2013.

Scioglimento della «La Speranza 3000 - Società cooperativa», in Viadana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto 1'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 29 ottobre 2011 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 2 novembre 2012, prot. n. 0226295, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Speranza 3000 - Società cooperativa» con sede in Viadana (MN) costituita in data 12 novembre 2002, codice fiscale 02016380202, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Araldi Francesca, nata a Bozzolo (MN) il 15 settembre 1978, con studio in Mantova, via Cremona, 29/a, codice fiscale RLDFNC78P55B110Y ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti legge.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05988

DECRETO 20 giugno 2013.

Scioglimento della «Look & Drink società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 14 dicembre 2010 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 2 novembre 2012 prot. n. 0226250, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Look & Drink società cooperativa» con sede in Torino costituita in data 15 marzo 2007, codice fiscale 09582400017, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Lorenzo Valente, nato a Torino il 29 aprile 1970, con studio in Torino, c.so Inghilterra n. 41, codice fiscale VLNLNZ70D29L219A ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05989

DECRETO 20 giugno 2013.

Scioglimento della «Leader service società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 20 gennaio 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 0227957, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Leader service società cooperativa» con sede in Firenze costituita in data 20 novembre 2000, codice fiscale 05084130482, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, con studio in Roma, via Treviso n. 31, codice fiscale BLSLMR60D18H501B ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05990

DECRETO 20 giugno 2013.

Scioglimento della «CER.MA - Società cooperativa», in Bastiglia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuate in data 5 dicembre 2011 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 228188, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CER.MA – Società Cooperativa» con sede in Bastiglia (MO), costituita in data 19 marzo 2002, codice fiscale 02781370362, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dr.ssa Elena Lancellotti, nata a Modena il 27 settembre 1956, residente in Modena, via A. Nardi n. 8, codice fiscale LNCLNE56P67F257E, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A06001
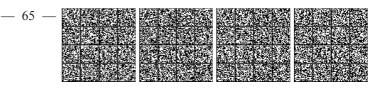
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° luglio 2013.

Classificazione di medicinali per uso umano - generici/equivalenti di nuova approvazione con procedura centralizzata. (Determina n. 612/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del Bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello dì tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 maggio 2013 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile al 30 aprile 2013;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 5 giugno 2013;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano generici/equivalenti di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

Imatinib Actavis;

Maruxa;

Memantina Lek;

Memantina Mylan;

Nemdatine,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte delle aziende interessate di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo, al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2013

Il direttore generale: PANI

Allegato alla Determina AIFA n. 612/2013 del 1° luglio 2013

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaci generici/equivalenti di nuova registrazione mediante procedura centralizzata.

IMATINIB ACTAVIS

Codice ATC - Principio Attivo L01XE01 - Imatinib

Titolare ACTAVIS GROUP PTC EHF

GUUE 31/05/2013

Indicazioni terapeutiche

Imatinib Teva è indicato per il trattamento di

• pazienti pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea.

• pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone alfa, o in fase accelerata o in crisi blastica.

• pazienti adulti con LMC Ph+ in crisi blastica.

L'effetto di imatinib sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib si basa sui valori globali di risposta ematologica e citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC.

Modalità di somministrazione

La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nel trattamento di pazienti con tumori ematologici.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/825/001 **AIC** 042780015/E

50 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BISTER (PVC/ALU) - 30 CAPSULE

EU/1/13/825/002 **AIC** 042780027/E

50 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 90 CAPSULE

EU/1/13/825/003 **AIC** 042780039/E

100 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 24 CAPSULE

EU/1/13/825/004 **AIC** 042780041/E

100 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 48 CAPSULE

EU/1/13/825/005 **AIC** 042780054/E

100 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 96 CAPSULE

EU/1/13/825/006 **AIC** 042780066/E
100 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 120 CAPSULE
EU/1/13/825/007 **AIC** 042780078/E
100 MG - CAPSULA RIGIDA - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 180 CAPSULE
EU/1/13/825/008 **AIC** 042780080/E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 10 COMPRESSE
EU/1/13/825/009 **AIC** 042780092/E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 20 COMPRESSE
EU/1/13/825/010 **AIC** 042780104/E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 30 COMPRESSE
EU/1/13/825/011 **AIC** 042780116/E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 60 COMPRESSE
EU/1/13/825/012 **AIC** 042780128/E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 90 COMPRESSE
EU/1/13/825/013 **AIC** 042780130/E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 120 COMPRESSE
EU/1/13/825/014 **AIC** 042780142/E
100 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 180 COMPRESSE
EU/1/13/825/015 **AIC** 042780155/E
400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 10 COMPRESSE
EU/1/13/825/016 **AIC** 042780167/E
400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 30 COMPRESSE
EU/1/13/825/017 **AIC** 042780179/E
400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 60 COMPRESSE
EU/1/13/825/018 **AIC** 042780181/E
400 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/ALU) - 90 COMPRESSE

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Generico/Equivalente di nuova registrazione

MARUXA

Codice ATC - Principio Attivo: N06DX01 - Memantina
Titolare: KRKA D.D. NOVO MESTO
GUUE: 31/05/2013

Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave.

Modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della demenza di Alzheimer. La terapia deve essere iniziata esclusivamente se la persona che assiste il paziente si rende disponibile a monitorare regolarmente l'assunzione del farmaco da parte del paziente.
La diagnosi deve essere effettuata seguendo le attuali linee guida. La tollerabilità e il dosaggio di memantina devono essere regolarmente rivalutati, preferibilmente entro tre mesi dall'inizio del trattamento. Pertanto, il beneficio clinico di memantina cloridrato e la tollerabilità del trattamento da parte del paziente devono essere regolarmente rivalutati secondo le linee guida cliniche aggiornate.
La terapia di mantenimento può essere continuata fino a quando è presente un beneficio terapeutico e il paziente tollera il trattamento con memantina. E' opportuno considerare di sospendere il trattamento con memantina quando non vi è più evidenza di un effetto terapeutico o se il paziente non tollera il trattamento.

Confezioni autorizzate:
EU/1/13/820/001 **AIC** 042757017 /E
10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 14 COMPRESSE
EU/1/13/820/002 **AIC** 042757029 /E
10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 28 COMPRESSE
EU/1/13/820/003 **AIC** 042757031 /E
10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 30 COMPRESSE
EU/1/13/820/004 **AIC** 042757043 /E
10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE
EU/1/13/820/005 **AIC** 042757056 /E
10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 50 COMPRESSE
EU/1/13/820/006 **AIC** 042757068 /E

10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 56 COMPRESSE

EU/1/13/820/007 **AIC** 042757070 /E

10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 60 COMPRESSE

EU/1/13/820/008 **AIC** 042757082 /E

10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 70 COMPRESSE

EU/1/13/820/009 **AIC** 042757094 /E

10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 84 COMPRESSE

EU/1/13/820/010 **AIC** 042757106 /E

10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 90 COMPRESSE

EU/1/13/820/011 **AIC** 042757118 /E

10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE

EU/1/13/820/012 **AIC** 042757120 /E

10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 100 COMPRESSE

EU/1/13/820/013 **AIC** 042757132 /E

10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 112 COMPRESSE

EU/1/13/820/014 **AIC** 042757157 /E

20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 14 COMPRESSE

EU/1/13/820/015 **AIC** 042757169 /E

20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 28 COMPRESSE

EU/1/13/820/016 **AIC** 042757171 /E

20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 30 COMPRESSE

EU/1/13/820/017 **AIC** 042757183 /E

20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE

EU/1/13/820/018 **AIC** 042757195 /E

20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 50 COMPRESSE

EU/1/13/820/019 **AIC** 042757207 /E

20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 56 COMPRESSE

EU/1/13/820/020 **AIC** 042757219 /E

20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 60 COMPRESSE

EU/1/13/820/021 **AIC** 042757221 /E

20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 70 COMPRESSE

EU/1/13/820/022 **AIC** 042757233 /E
20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 84 COMPRESSE
EU/1/13/820/023 **AIC** 042757245 /E
20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 90 COMPRESSE
EU/1/13/820/024 **AIC** 042757258 /E
20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE
EU/1/13/820/025 **AIC** 042757260 /E
20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 100 COMPRESSE
EU/1/13/820/026 **AIC** 042757272 /E
20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 112 COMPRESSE

Condizioni o limitazioni di fornitura e di utilizzo
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quarter, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Non pertinente

Regime di dispensazione:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Neurologo-Geriatra-Psichiatra (RRL)

**Generico/Equivalente di nuova registrazione**

MEMANTINA LEK

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002630/human_med_001642.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Codice ATC - Principio Attivo: N06DX01 - Memantina

Titolare PHARMATHEN S.A.

GUUE 31/05/2013

Indicazioni terapeutiche

Trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave.

Posologia e modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della demenza di Alzheimer. La terapia deve essere iniziata esclusivamente se, una persona che assiste il paziente, si rende disponibile a monitorare regolarmente la somministrazione del medicinale al paziente. La diagnosi deve essere effettuata seguendo le linee guida attuali. La tollerabilità e il dosaggio di memantina cloridrato andrebbero regolarmente rivalutati, preferibilmente entro tre mesi dall'inizio del trattamento. Pertanto, il beneficio clinico di memantina cloridrato e la tollerabilità del trattamento da parte del paziente andrebbero regolarmente rivalutati secondo le linee guida cliniche aggiornate. La terapia di mantenimento può essere continuata fino a quando è presente un beneficio terapeutico e il paziente tollera il trattamento con memantina. E' opportuno considerare di sospendere il trattamento quando non vi è più evidenza di un effetto terapeutico o se il paziente non tollera il trattamento.

Confezioni autorizzate:

EU/1/3/826/001 **AIC** 042759011 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 30 COMPRESSE

EU/1/13/826/002 **AIC** 042759023 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE

EU/1/13/826/003 **AIC** 042759035 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 50 COMPRESSE

EU/1/13/826/004 **AIC** 042759047 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 56 COMPRESSE

EU/1/13/826/005 **AIC** 042759050 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE

EU/1/13/826/006 **AIC** 042759062 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 112 COMPRESSE

EU/1/13/826/007 **AIC** 042759074 /E
20 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 28 COMPRESSE

EU/1/13/826/008 **AIC** 042759086 /E

20 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 30 COMPRESSE

EU/1/13/826/009 **AIC** 042759098 /E

20 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE

EU/1/13/826/010 **AIC** 042759100 /E

20 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 56 COMPRESSE

EU/1/13/826/011 **AIC** 042759112 /E

20 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE

Condizioni o limitazioni di fornitura e di utilizzo
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quarter, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Non pertinente

Regime di dispensazione:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Neurologo-Geriatra-Psichiatra (RRL)

Generico/Equivalente di nuova registrazione

MEMANTINA MYLAN

Codice ATC - Principio Attivo: N06DX01 - Memantina
Titolare GENERICS (UK) LIMITED
GUUE 31/05/2013

Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave.

Modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della demenza di Alzheimer. La terapia deve essere iniziata esclusivamente se la persona che assiste il paziente si rende disponibile a monitorare regolarmente la

somministrazione del farmaco al paziente. La diagnosi deve essere effettuata seguendo le attuali linee guida. La tollerabilità e il dosaggio di memantina cloridrato andrebbero regolarmente rivalutati, preferibilmente entro tre mesi dall'inizio del trattamento. Pertanto, il beneficio clinico di memantina cloridrato e la tollerabilità del trattamento da parte del paziente andrebbero regolarmente rivalutati secondo le linee guida cliniche aggiornate. La terapia di mantenimento può essere continuata fino a quando è presente un beneficio terapeutico e il paziente tollera il trattamento con memantina. E' opportuno considerare di sospendere il trattamento quando non vi è più evidenza di un effetto terapeutico o se il paziente non tollera il trattamento.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/827/001 **AIC** 042776017 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 7 COMPRESSE

EU/1/13/827/002 **AIC** 042776029 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 10 COMPRESSE

EU/1/13/827/003 **AIC** 042776031 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 14 COMPRESSE

EU/1/13/827/004 **AIC** 042776043 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 28 COMPRESSE

EU/1/13/827/005 **AIC** 042776056 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 28X1 COMPRESSE

EU/1/13/827/006 **AIC** 042776068 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 30 COMPRESSE

EU/1/13/827/007 **AIC** 042776070 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE

EU/1/13/827/008 **AIC** 042776082 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 50 COMPRESSE

EU/1/13/827/009 **AIC** 042776094 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 56 COMPRESSE

EU/1/13/827/010 **AIC** 042776106 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 56X1 COMPRESSE

EU/1/13/827/011 **AIC** 042776118 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 60 COMPRESSE

EU/1/13/827/012 **AIC** 042776120 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 70 COMPRESSE

EU/1/13/827/013 **AIC** 042776132 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 84 COMPRESSE
EU/1/13/827/014 **AIC** 042776144 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE
EU/1/13/827/015 **AIC** 042776157 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 98X1 COMPRESSE
EU/1/13/827/016 **AIC** 042776169 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 100 COMPRESSE
EU/1/13/827/017 **AIC** 042776171 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 100X1 COMPRESSE
EU/1/13/827/018 **AIC** 042776183 /E
10MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 112 COMPRESSE
EU/1/13/827/019 **AIC** 042776195 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 7 COMPRESSE
EU/1/13/827/020 **AIC** 042776207 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 10 COMPRESSE
EU/1/13/827/021 **AIC** 042776219 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 14 COMPRESSE
EU/1/13/827/022 **AIC** 042776221 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 28 COMPRESSE
EU/1/13/827/023 **AIC** 042776233 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 28X1 COMPRESSE
EU/1/13/827/024 **AIC** 042776245 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 30 COMPRESSE
EU/1/13/827/025 **AIC** 042776258 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE
EU/1/13/827/026 **AIC** 042776260 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 50 COMPRESSE
EU/1/13/827/027 **AIC** 042776272 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 56 COMPRESSE
EU/1/13/827/028 **AIC** 042776284 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 56X1

COMPRESSE
EU/1/13/827/029 **AIC** 042776296 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 60 COMPRESSE
EU/1/13/827/030 **AIC** 042776308 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 70 COMPRESSE
EU/1/13/827/031 **AIC** 042776310 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 84 COMPRESSE
EU/1/13/827/032 **AIC** 042776322 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE
EU/1/13/827/033 **AIC** 042776334 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 98X1 COMPRESSE
EU/1/13/827/034 **AIC** 042776346 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 100 COMPRESSE
EU/1/13/827/035 **AIC** 042776359 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 100X1 COMPRESSE
EU/1/13/827/036 **AIC** 042776361 /E
20MG - COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVDC/ALU) - 112 COMPRESSE

Condizioni o limitazioni di fornitura e di utilizzo
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quarter, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Non pertinente

Regime di dispensazione:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Neurologo-Geriatra-Psichiatra (RRL)

Generico/Equivalente di nuova registrazione

NEMDATINE

Codice ATC - Principio Attivo: N06DX01 - Memantina
Titolare ACTAVIS GROUP PTC EHF
GUUE 31/05/2013

Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave.

Posologia e modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento della demenza di Alzheimer. La terapia deve essere cominciata esclusivamente se la persona che assiste il paziente si rende disponibile a monitorare regolarmente la somministrazione del farmaco al paziente. La diagnosi deve essere effettuata seguendo le attuali linee guida. La tollerabilità e il dosaggio di memantina cloridrato andrebbero regolarmente rivalutati, preferibilmente entro tre mesi dall'inizio del trattamento. Pertanto, il beneficio clinico di memantina cloridrato e la tollerabilità del trattamento da parte del paziente andrebbero regolarmente rivalutati secondo le linee guida cliniche aggiornate. La terapia di mantenimento può essere continuata fino a quando è presente un beneficio terapeutico e il paziente tollera il trattamento con memantina. E' opportuno considerare di sospendere il trattamento quando non vi è più evidenza di un effetto terapeutico o se il paziente non tollera il trattamento.

Confezioni autorizzate:
EU/1/13/824/001 **AIC** 042783011 /E
5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE -BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE
EU/1/13/624/002 **AIC** 042783023 /E
5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE
EU/1/13/624/003 **AIC** 042783035 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 28 COMPRESSE
EU/1/13/624/004 **AIC** 042783047 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 30 COMPRESSE
EU/1/13/624/005 **AIC** 042783050 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE
EU/1/13/624/006 **AIC** 042783062 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 50 COMPRESSE
EU/1/13/624/007 **AIC** 042783074 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 56 COMPRESSE
EU/1/13/624/008 **AIC** 042783086 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 60 COMPRESSE

EU/1/13/624/009 **AIC** 042783098 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE
EU/1/13/624/010 **AIC** 042783100 /E
10 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 112 COMPRESSE
EU/1/13/624/011 **AIC** 042783112 /E
15 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 7 COMPRESSE
EU/1/13/624/012 **AIC** 042783124 /E
15 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE
EU/1/13/624/013 **AIC** 042783136 /E
15 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE
EU/1/13/624/014 **AIC** 042783148 /E
20 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 28 COMPRESSE
EU/1/13/624/015 **AIC** 042783151 /E
20 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 42 COMPRESSE
EU/1/13/624/016 **AIC** 042783163 /E
20 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 56 COMPRESSE
EU/1/13/824/017 **AIC** 042783175 /E
20 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 98 COMPRESSE
EU/1/13/824/018 **AIC** 042783187 /E
5MG+10MG+15MG+20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 28 COMPRESSE (7X5MG + 7X10MG + 7X15MG + 7X20MG)
EU/1/13/824/019 **AIC** 042783199 /E
10MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (PET) - 100 COMPRESSE
EU/1/13/824/020 **AIC** 042783201 /E
20MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (PET) - 100 COMPRESSE

Condizioni o limitazioni di fornitura e di utilizzo
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quarter, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP)
Non pertinente

Regime di dispensazione:
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Neurologo-Geriatra-Psichiatra (RRL)

13A06013

DETERMINA 3 luglio 2013.

Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine. (Determina n. 614).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004, che ha previsto l'applicazione della distribuzione diretta - PHT solo per alcune indicazioni terapeutiche dei medicinali a base di eparina frazionata;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione AIFA n. 163 del 12 febbraio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2013, recante "Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine";

Viste le ordinanze del Tar Lazio, sez. III Quater, numeri 1413, 1419 e 1420 del 28 marzo 2013, che hanno sospeso la suddetta determinazione;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 14 - 15 maggio 2013, che, dopo aver rivalutato le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche delle eparine, limita l'applicazione del PHT per le eparine a basso peso molecolare e per l'eparina calcica alle sole indicazioni: "Profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) e continuazione della terapia iniziata in ospedale sia dopo intervento ortopedico maggiore che dopo intervento di chirurgia generale maggiore", escludendo dal PHT tutte le altre indicazioni;

Vista la deliberazione n. 15 del 20 giugno 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

La determinazione AIFA n. 163 del 12 febbraio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2013, recante "Modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine", è sostituita dalla seguente.

Art. 2.

Alle confezioni delle specialità medicinali classificate in fascia A a base di:

ATC B01AB01 eparina calcica;

ATC B01AB01 eparina sodica,

si applicano le condizioni e modalità di impiego per le indicazioni terapeutiche autorizzate e in regime di rimborso di seguito specificate:

"Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 per le seguenti indicazioni: profilassi della TVP e trattamento della TVP con continuazione della terapia iniziata in ospedale, sia dopo intervento ortopedico maggiore, che dopo intervento di chirurgia generale maggiore".

Art. 3.

Alle confezioni delle specialità medicinali classificate a base di:

ATC B01AB04 dalteparina;

ATC B01AB05 enoxaparina;

ATC B01AB06 nadroparina;

ATC B01AB07 parnaparina;

ATC B01AB08 reviparina;

ATC B01AB12 bemiparina,

si applicano le condizioni e modalità di impiego per le indicazioni terapeutiche autorizzate e in regime di rimborso di seguito specificate:

"Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 per le seguenti indicazioni: profilassi della TVP e trattamento della TVP con continuazione della terapia iniziata in ospedale, sia dopo intervento ortopedico maggiore, che dopo intervento di chirurgia generale maggiore".

Art. 4.

Le indicazioni terapeutiche autorizzate e in regime di rimborso delle eparine, non previste dagli articoli 2 e 3 della presente determinazione, non rientrano nel PHT.

Art. 5.

La presente determinazione, sostitutiva della determinazione 12 febbraio 2013, n. 163, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 3 luglio 2013

Il direttore generale: PANI

13A06014

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3024
Yen	127,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,858
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,84820
Fiorino ungherese	297,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7023
Zloty polacco	4,3445
Nuovo leu romeno	4,4500
Corona svedese	8,7615
Franco svizzero	1,2262
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9470
Kuna croata	7,4595
Rublo russo	42,8745
Lira turca	2,5208
Dollaro australiano	1,4033
Real brasiliano	2,8828
Dollaro canadese	1,3649
Yuan cinese	8,0065
Dollaro di Hong Kong	10,1048
Rupia indonesiana	12977,00
Shekel israeliano	4,7196
Rupia indiana	79,1100
Won sudcoreano	1506,81
Peso messicano	17,2046
Ringgit malese	4,1780
Dollaro neozelandese	1,6730
Peso filippino	56,631
Dollaro di Singapore	1,6602
Baht tailandese	40,609
Rand sudafricano	13,1663

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06034

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3032
Yen	127,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,890
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,85310
Fiorino ungherese	294,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7021
Zloty polacco	4,3203
Nuovo leu romeno	4,4523
Corona svedese	8,7560
Franco svizzero	1,2326
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8810
Kuna croata	7,4540
Rublo russo	42,7350
Lira turca	2,5070
Dollaro australiano	1,3995
Real brasiliano	2,8420
Dollaro canadese	1,3599
Yuan cinese	8,0132
Dollaro di Hong Kong	10,1092
Rupia indonesiana	12936,06
Shekel israeliano	4,7380
Rupia indiana	78,4530
Won sudcoreano	1495,51
Peso messicano	17,0117
Ringgit malese	4,1362
Dollaro neozelandese	1,6640
Peso filippino	56,442
Dollaro di Singapore	1,6465
Baht tailandese	40,556
Rand sudafricano	12,9640

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06035

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3080
Yen	129,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,949
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,85720
Fiorino ungherese	294,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,3376
Nuovo leu romeno	4,4603
Corona svedese	8,7773
Franco svizzero	1,2338
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8845
Kuna croata	7,4495
Rublo russo	42,8450
Lira turca	2,5210
Dollaro australiano	1,4171
Real brasiliano	2,8899
Dollaro canadese	1,3714
Yuan cinese	8,0280
Dollaro di Hong Kong	10,1477
Rupia indonesiana	12980,41
Shekel israeliano	4,7386
Rupia indiana	77,7210
Won sudcoreano	1494,24
Peso messicano	17,0413
Ringgit malese	4,1340
Dollaro neozelandese	1,6792
Peso filippino	56,445
Dollaro di Singapore	1,6545
Baht tailandese	40,613
Rand sudafricano	13,0704

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06036

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «MONTES DE GRANADA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 177 del 22 giugno 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Oli e grassi - «Montes de Granada».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A05781

Domanda di modifica della denominazione registrata «PERAS DE RINCÓN DE SOTO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 177 del 22 Giugno 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati- «Peras de Rincón de Soto».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A05782

Domanda di registrazione della denominazione «PEMBROKESHIRE EARLIES»/«PEMBROKESHIRE EARLY POTATOES».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 180 del 26 Giugno 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" - «Pembrokeshire earlies»/«Pembrokeshire early potatoes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A05783

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio per la tutela dell'IGP Fungo di Borgotaro – via Nazionale n.54 – 43043 Borgo Val di Taro (PR), e acquisito inoltre il parere della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana, esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela dell'IGP Fungo di Borgotaro – via Nazionale n.54 – 43043 Borgo Val di Taro (PR), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" è riservata ai funghi freschi e secchi del genere Boletus di cui al successivo Art. 2 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione "Fungo di Borgotaro" designa i carpofori delle seguenti varietà di Boletus Sez. Boletus secondo Moser derivate da crescita spontanea nel territorio definito nel successivo art. 3.

a. Boletus aestivalis (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin) chiamato dialettalmente "rosso" o "fungo del caldo";

- cappello: dapprima emisferico, poi convesso - pulvinato: cuticola pubescente secca (viscida con la pioggia, screpolata con il secco): colore bruno rosso più o meno scuro, uniforme;

- gambo: sodo, prima ventricoso, poi più slanciato cilindrico od ingrossato alla base, dello stesso colore del cappello, ma a toni più chiari, interamente percorso da un reticolo, quasi sempre molto evidente, a maglie biancastre poi più scure;

- carne: di consistenza più soffice rispetto ad altri porcini, bianca senza sfumature sotto la cuticola del cappello - odore e sapore molto gradevoli;

- habitat: in prevalenza nei castagneti - epoca di produzione maggio-settembre.

b. Boletus pinicola Vittadini (anche B. pinophilus Pilat e Dermek) chiamato dialettalmente "moro";

- cappello: da emisferico a convesso appianato: cuticola pruinosa biancastra poco aderente e tomentosa prima, glabra e secca poi, colore granata bruno-rossiccio-vinoso;

- gambo: massiccio e sodo, tozzo, di colore da bianco ad ocra a bruno-rossiccio, reticolo non eccessivamente evidente e solo in prossimità del bulbo;

- carne: bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto la cuticola del cappello, odore poco rilevante, sapore dolce e delicato;

- habitat: la forma estiva - più tozza - è presente da giugno in prevalenza nel castagneto: quella autunnale più slanciata - cresce di preferenza nel faggeto e sotto l'abete bianco.

c. Boletus aereus Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente "magnan";

- cappello: emisferico, poi convesso, infine piano - allargato: cuticola secca e vellutata, colorazioni bronze-ramate specie negli esemplari adulti;

- gambo: sodo, prima ventricoso poi allungato, colore bruno - ocraceo, finemente reticolato, per lo più in vicinanza della sommità;

- carne: soda, bianca, immutabile, odore profumato, sapore fungino intenso, ma purissimo;

- habitat: in prevalenza nei querceti e nei castagneti, presente da luglio a settembre, è la specie più xerotermofila rispetto alle altre varietà di Boletus.

d. Boletus edulis Bulliard ex Fries che dialettalmente prende il nome "fungo del freddo" in particolare la "forma bianca";

- cappello: prima emisferico poi convesso appianato: superficie glabra e opaca, un pò vischiosa a tempo umido: cuticola non separabile, con colorazione variabile dal bianco crema al bruno castano e bruno nerastro con tutte le tonalità intermedie;

- gambo: sodo, panciuto prima, allungato poi, da colore biancastro al colore nocciola più chiaro alla base, reticolo non sempre presente;

- carne: soda, bianca, sfumata della tinta della cuticola, immutabile, odore delicato, sapore tenue;

- habitat: nei boschi di faggio, abete e castagno, presente da fine settembre alla prima neve. Rare le forme estive.

Il "Fungo di Borgotaro", all'atto di immissione al consumo può essere presentato allo stato fresco, essiccato, deve presentare, per tutte le varietà, caratteristiche organolettiche specifiche, di cui alla descrizione del presente art. 2, ed in particolare all'olfatto i carpofori devono essere caratterizzati da odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco.

Fungo di Borgotaro allo stato fresco

Il fungo commercializzato allo stato fresco deve essere sano, con gambo e cappello sodi, pulito da terriccio e corpi estranei. I carpofori non devono presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%. I carpofori devono presentare superficie liscia, non disidratata ed avere una umidità non superiore al 90% del peso totale oppure un peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1, esente da grinzosità dovute a perdita di umidità."

Fungo di Borgotaro allo stato secco

Per la commercializzazione del fungo di Borgotaro IGP allo stato secco devono essere utilizzate esclusivamente le seguenti menzioni qualificative:

a."extra", che deve rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:

- solo fette e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all'atto del confezionamento, in quantità non inferiore al 60% della quantità del prodotto finito;
- colore della carne all'atto del confezionamento: da bianco a crema;
- eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;
- tramiti di larve: non più del 10% m/m;
- imenio annerito: non più del 5% m/m;

b."speciali", che devono rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:

- sezioni di cappello e/o di gambo;
- colore della carne all'atto del confezionamento: da crema a nocciola;

- eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;

- tramiti di larve: non più del 15% m/m;

- imenio annerito: non più del 10% m/m;

c."commerciali", che devono rispondere alle seguenti caratteristiche di presentazione e di requisiti:

- sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non più del 15% m/m;

- colore della carne all'atto del confezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro;

- eventuale presenza di briciole provenienti da frammenti di manipolazione;

- tramiti di larve: non più del 25% m/m;

- imenio annerito: non più del 20% m/m.

I sistemi di essiccazione ammessi sono quello naturale (al sole), tradizionale (stufa a legna) o meccanico (essiccatoi).

Art. 3.

Area geografica

La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" comprende il territorio idoneo nei Comuni di Berceto, Borgotaro (Borgo Val di Taro), Albareto, Compiano, Tornolo e Bedonia in provincia di Parma e nei Comuni di Pontremoli e Zeri in provincia di Massa Carrara. Tale zona è così delimitata:

Confine Nord: partendo dal monte Ragola (a quota 1711 s.l.m.) posto al confine con la provincia di Piacenza, la linea di delimitazione è individuata dal limite territoriale tra il Comune di Bedonia ed il Comune di Bardi, che corrisponde per l'ultima parte al corso del Rio di Garibando, fino a raggiungere la strada comunale Liveglia-Frassineto; da qui prosegue lungo la suddetta strada comunale passante per l'abitato di Cornolo, e Casamurata. Sale poi sino al Passo dei morti (a quota 1104 s.l.m.) per poi ridiscendere lungo la strada comunale Cornolo-Ponte Ceno passando per la località Fontanachiosa per arrivare sino all'abitato di Ponte Ceno; da qui lungo la strada statale Bardi-Salsomaggiore, sale fino al valico di Monte Vaccà (a quota 800 s.l.m.), poi a scendere verso Bedonia lungo il corso del torrente Pelpirana sino alla confluenza con il fiume Taro, per poi proseguire lungo il suo corso passando per Borgo Val di Taro per arrivare sino alla confluenza del torrente Grontone che segna il confine tra il comune di Berceto e Terenzo.

Il confine Est è rappresentato dal corso del torrente Grontone partendo dalla sua immissione nel fiume Taro salendo sino alla confluenza con il rio Orlando a confine tra il Comune di Berceto e Terenzo sino alla località Cavazzola seguendo i confini comunali, per poi scendere sempre lungo i limiti Comunali sino al torrente Baganza. Da qui sale lungo il torrente Baganza sino alla confluenza con il torrente Arsiso per poi proseguire sino al crinale e limite comunale tra Berceto e Corniglio, seguendo il limite tra i due Comuni passando per il Rio della Vecchia, per il Lago Bozzo e rincontrando poi il torrente Baganza. Indi risale lungo il confine comunale tra Berceto e Corniglio sino al crinale con la regione Toscana passando per il monte Fontanini (a quota 1399 s.l.m.), monte Beccaro (a quota 1377 s.l.m.) sino al monte Borgognone (a quota 1401 s.l.m.) per poi ridiscendere in territorio della Regione Toscana lungo le sorgenti del Magra e lungo il suo percorso sino alla località Mignegno.

Confine Sud: dalla località Mignegno sale sino al cimitero di Traverde per proseguire lungo la mulattiera dei Chiosi sino a Case Corvi, passando per la confluenza tra i Torrenti Betigna e Verde; da Case Corvi ci si immette sulla strada Comunale che porta alla località Zeri, salendo sino al passo del Rastrello posto a confine tra la regione Toscana e la regione Liguria. Da qui prosegue lungo il confine di regione Tosco-Emiliano sino alla località Foce dei Tre Confini (passo della Colla) che delimita la regione Emilia Romagna con la Toscana e la Liguria, sale lungo lo spartiacque tra la regione Emilia Romagna e la Liguria sino al raggiungere il monte Gottero (a quota 1639 s.l.m.). Indi ridiscende, sempre sullo spartiacque delle due regioni, passando per il Passo della Cappelletta, per poi raggiungere il Passo Cento Croci (a quota 1056 s.l.m.), per poi salire sempre tenendo lo spartiacque, sino al monte Zuccone (a quota 1421 s.l.m.). Ridiscende sullo spartiacque sino alla località Pianpintardo, quindi sino al fiume Taro lungo il limite di confine tra la regione Liguria e la regione Emilia Romagna in località Pelosa; da qui sale lungo il fiume Taro che delimita il confine tra le due regioni sino alla località Cerosa, e sale ancora lungo il confine regionale sino al monte Malanotte (a quota 1035 s.l.m.).

Confine Ovest: parte dal monte Malanotte (a quota 1035 s.l.m.) scende a confine tra le due regioni (Liguria ed Emilia Romagna) lungo il rio della Malanotte per salire alla confluenza con il torrente Tarola. Sale lungo tale rio per poi proseguire sempre lungo il confine regionale sino al monte Bocco (a quota 1085 s.l.m.), quindi lungo lo spartiacque delle due regioni sino al monte Ghiffi (a quota 1237 s.l.m.) per poi proseguire al monte Cantomoro (a quota 1654 s.l.m.). Scende poi al passo dell'Incisa (a quota 1467 s.l.m.), per di nuovo risalire verso il monte Penna (a quota 1735 s.l.m.), per poi scendere nuovamente attraverso il passo del Chiodo (a quota 1456 s.l.m.), seguendo lo spartiacque tra la regione Liguria ed Emilia Romagna, per poi proseguire sino alla vetta del monte Tomarlo (a quota 1601 s.l.m.). Da qui ridiscende il Passo Tomarlo lungo lo spartiacque tra le due regioni fino al monte Croce Martincano (a quota 1722 s.l.m.) per poi raggiungere il monte Maggiorasca (a quota 1799 s.l.m.) indi il monte Bue (a quota 1771 s.l.m.). Dal monte Bue, abbandonando il confine regionale, prosegue lungo il confine provinciale tra Parma e Piacenza, raggiungendo il monte Nero (a quota 1752 s.l.m.), per scendere sempre lungo lo spartiacque provinciale, sino al Passo dello Zovallo (a quota 1409 s.l.m.), per poi risalire verso il monte Zovallo (a quota 1492 s.l.m.) e salire infine al monte Ragola (a quota 1711 s.l.m.)

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo delle particelle catastali sulle quali avviene la raccolta, dei confezionatori del prodotto fresco ed essiccato è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del "Fungo di Borgotaro" devono essere quelle tradizionali della zona, nel rispetto delle norme regionali in materia forestale.

L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere non antecedente al 1° aprile e la fine non successivo al 30 novembre

Durante le operazioni di raccolta è fatto divieto di:

- utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini, rastrelli ed altri strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono ledere e danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante arboree ed arbustive;

- asportare la lettiera formata da foglie, parti di rametto, erba ecc. marcescenti sul letto di caduta, al fine di evitare il danneggiamento del sottostante micelio;

- utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori;

- avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o a borsa, in quanto non consentono la dispersione eventuale delle spore fungine.

Sono consentite, perché favoriscono la produzione fungina, le seguenti operazioni:

a. ripuliture del sottobosco in particolare da calluna brugo, erica sp., rovi e similari;

b. dispersione dei residui della pulitura di carpofori sul terreno;

c. separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di torsione manuale o con strumento tagliente, purché non venga leso il micelio.

Sono idonei alla produzione del "Fungo di Borgotaro" i boschi, allo stato puro o misto, delle seguenti specie:

a. latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine, carpino, nocciolo, pioppo tremolo

b. conifere: abete bianco e rosso, pino nero, silvestre ed altre specie di Pinus, duglasia governate a fustaia.

Anche le aree arbustive, prative, pascolive intercluse o confinanti con i boschi sino ad una distanza di 100 m dal bordo dei boschi si ritengono atte alla produzione del "Fungo di Borgotaro" in quanto correlate allo sviluppo dell'apparato radicale.
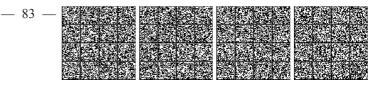
Art. 6.

Legame

La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" è caratterizzata da assoluta omogeneità sotto l'aspetto climatico per quanto attiene la piovosità che manifesta uniformità di precipitazioni nei due versanti, nonché per quanto attiene le temperature e le relative escursioni termiche. Geologicamente tutta l'area è caratterizzata da formazione prevalentemente arenacea, con poche aree argillose. Conseguentemente vi è uniformità anche sotto il profilo pedologico e per quanto attiene la ritenzione e la circolazione meteoriche negli orizzonti sottostanti allo strato humifero, che assicurano la presenza di sufficiente umidità nel sottobosco, fattore questo essenziale per la produzione fungina e in particolare per le quattro varietà del genere Boletus.

L'intera area di produzione ha in comune anche la gestione del patrimonio fungino. Infatti, da ormai quasi cinquant'anni, in queste zone sono state istituite apposite riserve per la salvaguardia dei funghi, adottando anche gli stessi regolamenti per la raccolta; tali riserve hanno lo scopo di regolamentare gli accessi dei cercatori, con limitazioni in merito ai giorni di apertura e ai quantitativi di funghi raccoglibili, con lo scopo di tutelare sia il bosco sia i miceti da uno sfruttamento eccessivo.

Tutte le varietà che rappresentano il "Fungo di Borgotaro" sono caratterizzate da odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco. Il fungo fresco presenta una conservabilità di circa 3-4 giorni, e nei secoli il modo migliore per conservare questo prodotto è stato proprio l'essiccazione. Con questo metodo si mantengono inalterate le caratteristiche del fungo di partenza, esaltandone soprattutto il profumo che, per il "Fungo di Borgotaro", è notoriamente molto intenso.

A detta di molti raccoglitori provenienti da ogni parte d'Italia, a caratterizzare positivamente il "Fungo di Borgotaro" è il mantenimento del suo profumo, a differenza dei porcini provenienti da altre zone, che una volta essiccati perdono questa peculiarità organolettica.

Infatti, alla fine del 1800 con la nascita delle prime imprese che iniziano a svolgere attività di trasformazione, anche attraverso un procedimento di essiccazione, e commercializzazione, il "Fungo di Borgotaro" ha assunto un'importanza economica vera e propria.

Da secoli nella zona della Valtaro e della Valmagra il "Fungo di Borgotaro" ha accresciuto la propria reputazione, diventando, nel linguaggio comune ma anche sul mercato, tra i miceti più pregiati. Una prima testimonianza sulla produzione del porcino presente nella zona di produzione individuata dalla I.G.P. "Fungo di Borgotaro" si trova nell'opera "istori-a di Borgo Val di Taro che riguarda insieme la mutazione dei domini in Italia e Lombardia sotto i Pontefici, i Re, gli Imperatori di occidente da Carlo Magno che come molte città si fecero Repubbliche" redatta da A.C. Cassio (1669-1760). In quest'opera vengono illustrate le proprietà del fungo, la zona di produzione, nonché gli usi sulla raccolta e distribuzione del prodotto stesso. Un'altra testimonianza su questa produzione fungina si ricava dal vocabolario topografico del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla del Lorenzo Molossi (Parma 1832-1834) e dal libro di D. Tommaso Grilli "Manipolo di cognizioni con cenni storici di Albareto, di Borgotaro" edito nel 1893 dove si parla delle attività svolte nel territorio e si cita espressamente la presenza e l'importanza nella zona di una produzione fungina e se ne descrivono, altresì, le consuetudini di raccolta e di lavorazione. A fine del 1800 la trasformazione e la commercializzazione di questo prodotto avevano assunto una rilevanza tale da alimentare una fiorente attività di esportazione, notoriamente nei paesi del Nord-America e del sud-America. Una sintesi dei problemi connessi al fungo di Borgotaro è contenuta in un articolo di C. Bellini dell'anno 1933 apparso sull'Avvenire agricolo e ripubblicato nel 1975 dall'Associazione "A. Emmanuelli" dove emerge la necessità di addivenire ad una autorizzazione del "cosiddetto marchio di origine". Vista l'importanza della coltura, l'Amministrazione comunale di Borgotaro con un apposito regolamento fin dall'anno 1928 istituì un mercato compreso in due giorni settimanali per la contrattazione della vendita del prodotto, in modo particolare quello essiccato. A partire dal 1964 il Consorzio delle Comunalie Parmensi si è fatto promotore delle iniziative per la valorizzazione del prodotto e ha presentato domanda di riconoscimento geografico il 10.7.1989. La proposta per la regolamentazione dell'I.G.P. è apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* del 22.7.1993 e il successivo decreto 2 dicembre 1993 nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1993.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Suolo e Salute S.r.l. Indirizzo: via Paolo Borsellino n. 12/B I-61032 Fano (PU) Tel: +39/0721860543, Fax: +39/0721860543, info@suoloesalute.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo i carpofori allo stato fresco devono essere possibilmente separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori di legno, preferibilmente faggio o castagno, dalle dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza oppure 25 cm x 30 cm e con sponde basse (padelle) in modo da essere collocati in un unico strato per facilitare i controlli.

Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fascia-tura sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Il prodotto essiccato dovrà essere confezionato in contenitori in legno o vimini, in buste o in contenitori di ceramica o terracotta, contenenti 20, 50, 100 o 200 grammi di prodotto essiccato, e dovranno presentare un bollino con un numero progressivo di serie.

La confezione del prodotto essiccato dovrà essere sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori o confezioni dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Fungo di Borgotaro" e "Indicazione geografica protetta" oltre agli elementi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi caratteri laudativo o non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del fungo."

Il logo del "Fungo di Borgotaro" è racchiuso in un ovale rappresentante il profilo di un fungo di colore marrone e tre strisce curvilinee di colore verde in tre sfumature diverse, con le diciture Indicazione Geografica Protetta in colore verde, posto in testa al fungo, e, sotto a questo, Fungo di Borgotaro in colore marrone. Gli indici colorimetrici utilizzati sono il Pantone 1605 per il fungo e per la scritta FUNGO DI BORGOTARO, il Pantone 357 per le scritte INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA ed I.G.P. ed il Pantone 377 per la striscia esterna del logo; le tre strisce sotto al fungo sono tre sfumature di verde rispettivamente Pantone 357, retino al 50% del Pantone 357 e retino al 20% del Pantone 357

13A05784

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-161) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.